



**TRIBUNALE DI ASTI**  
**DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**AL FORMAT ex art. 37 per il 2025**

**PREMESSA GENERALE:**

Il presente programma di gestione ha per oggetto l'attività del Tribunale di Asti, considerabile un Ufficio medio-piccolo, in considerazione del numero dei giudici, del bacino di utenza e dell'estensione territoriale.

Esso è stato redatto nel pieno rispetto della "procedura partecipata", ovvero previa convocazione di distinte riunioni della Sezione civile e della Sezione penale (tenutesi rispettivamente il 4.12.2024 e il 27.11.2024) previa diffusione a tutti i giudici delle Delibere rilevanti e dei dati statistici.

Il piano di gestione per il settore civile è stato curato, con il metodo partecipato e la collaborazione dei giudici, direttamente dalla sottoscritta Presidente, in qualità di Coordinatrice pro tempore della Sezione civile, come da decreto di VTIES n. 18/24, approvato dal C.G., dal momento che il neonominato presidente della stessa ha preso servizio solamente in data 8.1.2025.

Il piano di gestione della Sezione penale è stato curato, anch'esso in contraddittorio e con la collaborazione dei giudici, dai due Presidenti della Sezione penale in servizio presso questo Ufficio e viene recepito ed approvato dalla sottoscritta che ne condivide metodo e contenuto.

E' stato depositato in Segreteria della Presidenza in data 13.1.25 e comunicato in pari data. Non sono pervenute osservazioni. Sono poi stati emendati d'ufficio dei refusi.

Si fa pertanto riferimento ai seguenti allegati:

1. Convocazione riunione sezione penale All. 1
2. Verbale riunione sezione penale del 27/11/2024 e 2.12.2024 (All. 2)
3. Convocazione riunione sezione civile (All. 3)
4. Verbale riunione Sezione civile (All. 4)
5. Comunicazione al COA (All. 5)
6. Comunicazione al Procuratore della Repubblica (All. 6)
7. Prospetti statistici distrettuali (All. 7)
8. Prospetti statistici di Cancelleria (All. 8)
9. Format penale in pdf.

Il Tribunale di Asti, secondo quanto risulta dal sito ufficiale COSMAG alla data del 15/09/2024 presentava la seguente pianta organica:

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL Tribunale di ASTI								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
<u>Presidente di Tribunale</u>	1	0	1	0	1	1	0	0
<u>Presidente Sezione di Tribunale</u>	2	0	2	1	1	2	0	0
<u>Giudice</u>	20	1	19	9	10	19	5	5
<u>Giudice Lavoro</u>	1	0	1	0	1	1	0	0
<u>Giudice onorario di tribunale</u>	13	1	12	4	8	12	7	7

La situazione attuale risulta differente da quella relativa al periodo scrutinato (1.7.23-30.06.24). La sottoscritta Presidente ha, infatti, preso possesso in data 6.9.24 ed ha assunto funzioni giudiziarie del settore civile, mentre dal 10/10/2023 e sino a tutto il 30/06/2024 il posto di Presidente del Tribunale era vacante, al pari del posto di Presidente della Sezione civile, vacante dal gennaio 2023 solo di recente coperto (il neominato Presidente della Sezione civile ha preso possesso in data 8 gennaio 2025). Uno dei giudici civili, inoltre (la dott.ssa Bulgarelli) ha fatto parte per tutto il periodo, di una delle commissioni esaminatrici per il concorso in magistratura (dal luglio 2022), generando così una ulteriore scopertura "di fatto", colmata in organico a seguito della decadenza, dal gennaio 2023, del Presidente della Sezione civile, che è confluito nell'organico dei giudici, ma che nei primi mesi del 2025 sarà presumibilmente trasferito ad altro Ufficio, essendo stato nominato in data 8.1.2025 dal Plenum del C.S.M. quale Presidente di altro Tribunale.

Sono altresì presenti due Presidenti della Sezione penale, in quanto la Dott.ssa Chinaglia, reintegrata in servizio a seguito dell'esaurimento del suo mandato al C.S.M, è stata ricollocata in ruolo nella precedente posizione tabellare. La Sezione penale è destinata a perdere un'altra unità nel 2025, essendo stato un giudice (Dr Belli) facente funzioni di G.I.P. trasferito ad altro ufficio, con decorrenza dal 1.2.2025, mentre un'altra unità (Giudice del dibattimento- d.ssa Dunn) è attualmente oggetto di co-assegnazione infra-distrettuale presso il Tribunale di Cuneo (cfr. V.T. 53/2024 del Presidente della Corte del 16.9.24) di durata semestrale.

Va altresì premesso, a titolo di considerazione generale sulla situazione dell'Ufficio, che l'organico di diritto dei magistrati del Tribunale di Asti (**1** presidente, **2** presidenti di sezione e **21** giudici), quand'anche completo, è certamente inadeguato al carico di lavoro, tenuto conto:

- a) del rapporto fra popolazione [400.347 unità secondo dati Istat al 31/12/18 riportati sul COSMAG e numero dei magistrati (24), pari 16.681], uno fra i più alti del Piemonte;
- b) dell'estrema vivacità economica che in particolare caratterizza la zona già di competenza del Tribunale di Alba, poi accorpato, nella quale sono insediate realtà imprenditoriali di notevolissimo momento, fra cui numerose multinazionali, con una concentrazione tale da non avere forse eguale nel distretto e che presenta intuibili ricadute sugli affari civili anche in termini di qualità e, dunque, di complessità del contenzioso e dunque dell'incidenza sul carico di lavoro, non solo fallimentare ma, più in generale, civilistico, della pendenza di procedure concorsuali di grande importanza economica e occupazionale;
- c) del fatto che nel circondario del tribunale di Asti, comprensivo di vasta parte delle Langhe e del Monferrato, per le sue caratteristiche geografiche si trovano ubicati numerosissimi centri di riposo e di cura per gli anziani, che ivi arrivano a soggiornare stabilmente da altre province e anche da altre regioni, con l'evidente corollario di un forte incremento del carico di affari tutelari e di amministrazione di sostegno da trattare rispetto al numero di abitanti nel circondario, la competenza del giudice tutelare radicandosi in base alla residenza – evidentemente effettiva e non meramente anagrafica – del beneficiario;
- d) della eterogeneità del territorio del Circondario, da un lato caratterizzata da numerosi insediamenti produttivi di rilievo, anche multinazionali (Albese), e dall'altro lato dalla presenza di un nucleo urbano inserito di fatto nella cintura torinese (Carmagnola), significativo in termini di generazione di numerose notizie di reato, tra il resto anche di criminalità organizzata e nell'ambito di materie specialistiche quali inquinamento, rifiuti, edilizia e urbanistica; ancora, la tipologia del territorio genera un elevato numero di reati contro il patrimonio - in particolare furti in abitazione - e in materia di stupefacenti.

La valutazione circa l'inadeguatezza dell'organico risulta confermata anche dal recente parere (11.6.2024) del Consiglio Giudiziario di Torino in relazione alla proposta di revisione delle piante organiche funzionale all'operatività del costituendo Tribunale delle Persone Famiglia e Minori: ove – in base alle sopravvenienze annuali penali e civili degli anni dal 2020 al 2022 – sono stati certificati ingressi pro-capite (in base all'organico completo) di 607 procedimenti per ciascun giudice del Tribunale di Asti: a fronte di una media del distretto di 591 e con un dato nettamente superiore a quello di omologhi tribunali confinanti (ad es. 547 sopravvenienze pro-capite per Alessandria e 506 per Cuneo).

Molto grave ed allarmante (prossima al 50% per i profili dei Cancellieri esperti e superiore al 52% per i profili degli Assistenti giudiziari, pari al 100% per l'UNEP e i conducenti auto) risulta, in tale contesto, la scopertura della pianta organica del personale amministrativo, situazione che, per lo meno fino alla nuova iniezione di AUPP avvenuta lo scorso giugno, ha creato enormi difficoltà di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio, specialmente nel settore penale, ove, alla data del 30/06/2024, risultavano penalizzate le attività precedenti e susseguenti alle udienze che costituiscono il cuore del lavoro delle cancellerie, con importante arretrato relativo alla bonifica della base dati sui sistemi informatici, all'apposizione delle irrevocabilità su sentenze e decreti, all'esecuzione dei provvedimenti ed alla redazione delle schede per il Casellario, alla redazione del foglio notizie per una gran parte di procedimenti.

Solo nel mese di luglio 2024 (oltre il periodo in esame), sono entrati in servizio 11 nuovi AUPP, il cui apporto non è dunque considerabile agli effetti della valutazione del rendimento dell'Ufficio nell'annualità in considerazione.

Dal mese di ottobre 2024 (ma non nel periodo in considerazione) è entrata a far parte dell'UPP una tirocinante ex art. 73 DL 69/2013, al momento affidata alla Sezione penale e dal 14/1/2025 ha iniziato il tirocinio una seconda stagista, affidata al settore civile.

## **D) PIANO DI GESTIONE PER IL SETTORE PENALE.**

### **A) Premesse.**

Riferiscono i presidenti della Sezione penale che la relazione che qui si riporta ed approva è stata preceduta da una consultazione "informata" di tutti i colleghi della Sezione penale, in particolare anche in apposite riunioni svoltesi in data 27.11.2024 e 2.12.2024, i cui verbali si allegano.

Sottolineano che, in ossequio a tale metodo "partecipato", questa relazione, nella parte "programmatica" (relativa a obiettivi di rendimento/risultati attesi) recepisce integralmente le

valutazioni e le stime predittive di produttività (“risultati attesi”) effettuate concordemente e all’unanimità in occasione delle citate riunioni.

Si è tenuto conto delle previsioni di cui alle Circolari del CSM, operandosi quindi:

1. **Censimento delle pendenze** (i dati dei pendenti per anno di iscrizione sono estratti dall’ufficio tramite Consolle; gli altri sono forniti dal CSM).
  2. **Definizione del carico esigibile** da determinarsi ai sensi delle delibere CSM, senza tenere conto di apporto Aupp e GOP; definito come capacità di lavoro dei magistrati che consente di coniugare qualità e quantità del lavoro in un dato periodo di tempo, da individuarsi alla luce della concreta situazione dell’ufficio di appartenenza, e quindi come limite massimo di performance per magistrato FTE; viene determinato partendo dal rendimento complessivo medio del settore o della sezione o della macromateria degli ultimi quattro anni, decurtando la produttività derivante dal contributo dei magistrati onorari e degli addetti UPP e dividendo per il numero di magistrati togati full time equivalent addetti al settore, alla sezione o alla macromateria e, nel settore penale, al dibattimento oppure alle funzioni GIP/GUP.
  3. **Individuazione del risultato atteso** che rappresenta il dato numerico che è proiezione della capacità di definizione dell’Ufficio in un anno solare, considerate tutte le risorse disponibili nel periodo di attuazione del programma; la sua valutazione deve fondarsi da un lato sui dati di produttività media del quadriennio precedente (riguardo ai quali si veda il punto precedente) e dall’altro nel limite dei carichi esigibili (ora individuati dalla Delibera 6.11.2024), e deve tenere conto dell’eventuale contributo degli addetti all’Ufficio per il processo e dei magistrati onorari; il rendimento complessivo deve valutarsi alla luce degli *aspetti qualitativi* degli affari e non solo dal punto di vista quantitativo.
1. **Obiettivo di smaltimento**, che rappresenta la programmazione volta alla definizione dell’arretrato su un periodo di 18 mesi: dal 1.7.24 al 31.12.25: esso consiste nella valutazione delle risorse da destinare all’eliminazione dell’arretrato patologico e, progressivamente, delle pendenze più recenti a livello di Sezione
  2. Indicazione dei **criteri di priorità** nella trattazione degli affari.

**B) Parte generale. La composizione della sezione penale e le scoperture di organico; le criticità nei dati forniti.**

**Dimensione dell’Ufficio e situazione dell’organico.**

Come già premesso, il Tribunale di Asti è medio-piccolo (21 giudici).

Vi è una **Sezione penale unica**, che, secondo l'organico tabellare, annovera in astratto **1 Presidente di Sezione e 10 giudici togati**. Nell'ambito della Sezione penale unica vi è stabile assegnazione di alcuni magistrati alle funzioni GIP-GUP e di altri alle funzioni dibattimentali.

I magistrati addetti alle funzioni GIP GUP si occupano paritariamente di tutte tali funzioni.

I magistrati addetti alle funzioni dibattimentali si occupano di: dibattimento collegiale, dibattimento monocratico, appello su sentenze dei Giudici di pace, riesami reali, eventuali provvedimenti residui in materia di misure di prevenzione, Corte di Assise.

Secondo il progetto tabellare 2020-2022 (prorogato al 2023), in caso di pieno organico sono assegnati: al dibattimento penale 6 giudici oltre al Presidente di Sezione; alle funzioni GIP-GUP 4 giudici.

L'organico di diritto non è M.VI stato coperto.

Nel corso del quadriennio precedente, vi è stata, per alcuni periodi (2019, 2022 e parte del 2023 e 2024), assegnazione parziale di un Giudice addetto al dibattimento anche a funzioni Gip o Gup, in relazione alle difficoltà presentatesi nel corso del tempo per il carico di lavoro Gip Gup, con Variazioni tabellari sempre approvate dal CSM.

Sono stati assegnati alla Sezione 5 (nell'ultimo anno 4) Giudici onorari.

Composizione della sezione nei periodi di interesse:

- per il periodo 1.7.2023- 21.1.2024: due Presidenti di Sezione (di cui la dott.ssa Chinaglia in sovrannumero dal 3.4.2023, provenendo da incarico fuori ruolo quale componente del CSM, con esonero del 25%, ed il dottor Giannone con esonero al 50% quale componente del Consiglio Giudiziario) con funzioni dibattimento, 4 giudici assegnati al Dibattimento penale e 3 giudici a funzioni GIP-GUP.
- per il periodo 21.1.2024-settembre 2024: due Presidenti di Sezione con le percentuali di esonero di cui sopra (25% e 50%), addetti a funzioni dibattimento, 4 giudici assegnati al Dibattimento, 3 giudici alle funzioni GIP-GUP e 1 giudice addetto al 50% a funzioni dibattimento e al 50% a funzioni GIP.
- per il periodo ottobre 2024-gennaio 2025: due Presidenti di sezione, con le percentuali di esonero di cui sopra (25% e 50%), addetti a funzioni dibattimento; 4 giudici addetti al 100% alle funzioni GIP GUP; 3 giudici addetti al 100% e 1 al 90% (10% esonero MagRif) al dibattimento;
- da febbraio 2025 la composizione risentirà di una unità in meno (trasferimento ad altro Ufficio di un magistrato con funzioni GIP GUP: con conseguente carenza di organico di 3 giudici alla sezione penale) e presumibilmente anche di altre unità in meno (verosimili ulteriori trasferimenti in uscita);
- dal 15 ottobre 2024 al 15 aprile 2025 uno dei giudici del dibattimento risulta coassegnata al 50% per tabelle infradistrettuali al Tribunale collegiale di Cuneo;
- da giugno 2025 i GOP in servizio saranno 3 per pensionamento di uno di essi.

### **Criticità dei dati forniti.**

Alcuni dati forniti dall'Ufficio statistico del CSM sono inattendibili.

Nella tabella 1 non fotografano la realtà – per il dibattimento monocratico e soprattutto per il GIP - i dati relativi alle pendenze per anno di iscrizione dal 2020 a ritroso. L'esistenza di false pendenze ultratriennali (per il dibattimento e per il GIP) è già stata segnalata e rilevata in occasione dell'ultima ispezione ministeriale (con rilevazioni al 31.3.2024). Inoltre, l'individuazione della data di pendenza di un procedimento GIP risulta viziata nelle statistiche da un errore concettuale di fondo: quello di individuare il *dies a quo* in qualunque iscrizione a registro GIP (comprese quelle conseguenti a richieste meramente incidentali evase le quali il fascicolo ritorna nella disponibilità esclusiva del PM). Per quantificare correttamente le effettive pendenze ultratriennali del settore GIP-GUP si dovrebbero invece prendere in considerazione soltanto le richieste definitive ossia quelle che determinano una definitiva trasmissione del fascicolo all'Ufficio GIP (ad es.: richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di giudizio immediato, richiesta di patteggiamento, richiesta di decreto di decreto penale di condanna, richiesta archiviazione...), ma tale dato risulta di impossibile estrazione. Pertanto, se si calcolano le pendenze a partire dalla data di iscrizione del procedimento nel registro GIP, che può avvenire anche solo per richieste di tipo incidentale e non definitivo, si ottiene comunque un dato inesatto che evidenzia pendenze ultratriennali nettamente superiore a quello effettivo.

Nella tabella 3 è certamente errata l'indicazione degli "altrimenti definiti" GIP, di 305. Se i definiti totali definiti sono stati 2828 e le sentenze 506, gli altrimenti definiti sono per differenza 2322.

Nella tabella 4bis continuano ad essere errati (in eccesso) alcuni dati sul rendimento pro-capite medio dell'Ufficio degli ultimi 4 anni (verosimilmente per errori nell'inserimento del FTE delle voci dibattimento e assise per gli anni fino al 2022-2023 (come già segnalato nella precedente relazione di questi presidenti di sezione per il programma di gestione del dicembre 2023). Completamente errati sono i dati sulle definizioni medie della corte di assise (12 quando le sentenze della corte di assise sono state nell'intero quadriennio 5 per tutto l'ufficio).

Nella tabella 10 è sicuramente sbagliato il FTE GIP dell'ultimo anno 2023-2024, indicato in 3,938: atteso che – come già segnalato correttamente dagli scriventi nella tabella di FTE trasmessa - i GIP sono stati tre dal 1°7.2023 al 21.1.2024, mentre dal 22.1 al 30.6.2024 vi è stato l'apporto soltanto al 50% di un GIP per il resto coassegnato al dibattimento monocratico. Il ricalcolo operato dagli scriventi dovrebbe portare ad un FTE GIP non superiore a 3,2.

### **Aspetti di rilievo posti a base del programma di gestione.**

1. La valutazione dei dati statistici e la programmazione dei risultati attesi devono tenere conto della mancanza di specializzazione e della pluralità di funzioni assegnate ai giudici addetti al dibattimento (rito monocratico, rito collegiale, riesame reale, direttissime, provvedimenti di modifica misure di prevenzione, corte di assise a rotazione).
2. Deve tenersi conto del minor numero di magistrati da febbraio 2025, visto un trasferimento in uscita (magistrato addetto a funzioni GIP GUP), ed i probabili ulteriori trasferimenti in uscita, sicchè la Sezione vedrà 3 scoperture di organico (rispetto a 1); da considerare anche il pensionamento da giugno 2025 di un GOP (quindi, ci saranno 3 GOP su 5 previsti).
3. Deve tenersi conto della coassegnazione parziale di un magistrato (dibattimento collegiale) al Tribunale di Cuneo dal 15.10.2024 al 15.4.2025.
4. La programmazione dei risultati attesi deve poi tenere conto dell'aspetto qualitativo; sotto tale profilo va ricordato che la Sezione penale è stata gravata sino a quest'anno da un numero elevato di processi di elevata complessità in quanto processi per art. 416 bis cp, uno dei quali è terminato a ottobre 2024, con udienze straordinarie; sia al dibattimento collegiale che al GIP sono poi pendenti processi di elevata complessità per il titolo dei reati (reati contro la pubblica amministrazione, reati di bancarotta, reati di violenza sessuale, reati di criminalità organizzata) e per la complessità dell'istruttoria; è aumentato il numero dei processi collegiali complessi per numero di imputati ed imputazioni e di quelli (prioritari ex lege) ex art. 572 c.p. di competenza collegiale; è aumentato il numero di processi di competenza della Corte di assise, che ulteriormente si incrementerà alla luce della competenza della Corte di assise per i reati di violenza sessuale in danno di minori di 10 anni.
5. Incidente, in negativo, sulle prospettive di miglioramento è anche la valutazione della grave situazione di scopertura dell'organico del personale amministrativo, oggi quasi al 50%, che ha portato ad emettere un provvedimento di limitazione del numero di udienze (con impossibilità di celebrare udienze straordinarie) e soprattutto dell'orario di udienza per le udienze monocratiche.
6. Quanto all'apporto degli addetti UPP al miglioramento delle performances, sarà scarsissimo anche nel futuro, come oggi: nella realtà del Tribunale di Asti, al pari di molti altri uffici giudiziari di ridotte dimensioni, l'UPP non ha avuto lo sviluppo che si voleva ottenere, per il dato semplicissimo relativo a: la sopra indicata scopertura del personale amministrativo pari a quasi il 50% dell'organico; la presa di possesso di un numero di AUPP significativamente inferiore all'organico previsto, con l'aggravante del fatto che la precarietà dell'incarico li induce ad accedere ad altri percorsi professionali non appena se ne presenti l'occasione. Le due circostanze, purtroppo, hanno determinato l'inevitabile necessità di utilizzare gli AUPP in ausilio al personale amministrativo in misura sicuramente superiore rispetto a quanto auspicabile, ma di fatto inevitabile, pena l'interruzione dei servizi, circostanza che ha inevitabilmente indebolito il progetto dell'Ufficio per il Processo.



7. Quanto al GIP, va evidenziato l'impatto ad oggi negativo dell'avvio del processo penale telematico mediante l'applicativo APP, allo stato previsto in via sperimentale soltanto per i procedimenti di archiviazione (e che da gennaio dovrebbe essere esteso ad altri procedimenti di attribuzione funzionale del GIP). Numerosi e frequenti sono stati i malfunzionamenti, oggetto di plurime segnalazioni, tre GIP su quattro sono stati autorizzati ad operare anche con modalità analogiche, e soltanto con un incontro sollecitato al CISIA e svoltosi in data 9.12.2024 è stato possibile individuare i principali problemi e le possibili soluzioni. Si rinvia per i dettagli alla relazione del MAGRIF.

In ogni caso, anche quando funzionante, APP determina oggettivamente un rilevante aumento (rispetto alle precedenti modalità "cartacee") dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale criticità strutturale suggerisce di prevedere risultati attesi più bassi per i procedimenti GIP "altrimenti definiti" (che sono costituiti in gran parte proprio da archiviazioni).

### **C) DEFINIZIONE DEL CARICO ESIGIBILE**

#### **Rendimento medio quadriennale della Sezione.**

Alla luce dei dati della tabella 4bis, che appaiono solo in parte coerenti con quelli interni elaborati dall'Ufficio (sono errati: sentenze Corte di assise; GIP "*altrimenti definiti*"), il rendimento medio annuale della Sezione (non pro capite) nel quadriennio è stato il seguente (moltiplicando FTE per media pro capite):

#### Dibattimento:

Sentenze collegiali 37,86 (in base a dati ufficio circa 40)

Sentenze monocratiche 1451, di cui si stimano circa 300 attribuibili ai GOP (circa il 21%)

Sentenze corte di Assise si rileva che la tabella 4 bis è errata indicando 12 sentenze pro capite, la media corretta dell'ufficio è 1,25 (5 sentenze nell'intero quadriennio)

#### GIP GUP:

Gip sentenze 543,78

Gip altrimenti definiti la tabella è errata (ne indica 140 pro capite mentre sono 825), sono invece corrispondenti a totale definiti meno sentenze quindi  $996 - 171 = 825$  pro capite, quindi il totale (825 per 3,18) è pari a 2623; tale dato (totale media definiti, con sentenza e altrimenti, pari a 3166) corrisponde a quanto sempre rilevato nei dati interni nel corso degli anni in cui si rilevava uno smaltimento medio complessiva sui 3000.

#### **FTE nel quadriennio:**

Dibattimento monocratico e collegiale 6,31 (compreso apporto presidente di sezione)

Corte di assise: il dato inserito è errato (risente di una erronea indicazione negli anni precedenti), il dato corretto è 0,02

GIP GUP 3,18

**FTE 2023/2024 (tabella 10):**

Materie di competenza della Corte di Assise	0,02
Sezione Penale Unica Dibattimento	5,624
Materie di competenza del GIP/GUP	3,2 ( <u>il dato 3,938 indicato in tabella è erroneo, frutto di un erroneo inserimento delle presenze FTE</u> ).

**Incidenza apporto GOP e Addetti UPP**

Incidenza GOP circa 21% delle sentenze monocratiche del dibattimento

Incidenza addetti UPP irrisorio e non calcolabile sia al dibattimento che al GIP GUP, essendo prevalentemente assegnati a mansioni di cancelleria e di assistenza all'udienza e attività connesse.

**Determinazione carichi esigibili (procapite per magistrato FTE alla Sezione), scorporando l'apporto di GOP e di AUPP.**

Nella determinazione si tiene conto del FTE dell'anno 2024-2025, tenuto conto del passaggio di un giudice del dibattimento al GIP da ottobre 2024 e del tramutamento di un GIP ad altro ufficio dall'1.2.2025, e del probabile trasferimento in uscita anche almeno di 1 ulteriore magistrato.

**Dibattimento:**

Per i magistrati addetti al 100% alle funzioni di giudice del dibattimento:

- 180 sentenze monocratiche
- 8 sentenze collegiali
- 0 sentenze assise

I dati rientrano nel 25esimo percentile.

Nell'individuazione nel minimo si valuta anche il carico del riesame reale, non espressamente conteggiato.

**GIP GUP**

Per i magistrati addetti al 100% alle funzioni GIP/GUP nell'intero periodo:

- 120 sentenze
- 700 altrimenti definiti
- 56 ordinanze applicative di misure cautelari personali
- 10 decreti applicativi di misure cautelari reali

I dati relativi a sentenze sono nella mediana; i dati relativi agli altrimenti definiti sono leggermente inferiori al 25mo percentile considerando che, come emerge dai dati dell'ultimo anno, vi è stato un calo di definizioni dovuto sia alle minori sopravvenienze a seguito di richieste definitive della

Procura sia alle gravi difficoltà riscontrate nell'utilizzo di APP, che comportano un rilevante aumento dei tempi per definire i procedimenti di archiviazione (che costituiscono la gran parte degli altrimenti definiti).

Il carico esigibile per le misure cautelari personali e reali viene individuato tenendo conto dei provvedimenti emessi nell'ultimo anno, il cui numero dipende però essenzialmente dal numero di richieste della Procura.

#### D) OBIETTIVI DI DEFINIZIONE E ARRETRATO

Dalla tabella 3 risulta, in merito alle definizioni dell'ultimo anno giudiziario, i seguenti dati:

TRIBUNALE DI ASTI

Tab 3 - Flussi e rendimento dell'Ufficio

Anno giudiziario 2023/2024

Materia	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Totale Definiti	Archiviazioni	Sentenze emesse	Di cui per prescrizioni	Di cui sentenze di NDP	Altrimenti definiti	Pendenti Finali	Durata prognostica (gg)
GIP/GUP Noti	1364	3119	2828	2017	506	1	165	305	1655	214
Dibattimento Collegiale	84	56	81	0	73	0	1	8	59	266
Dibattimento Monocratico	1944	877	1622	0	1533	38	115	89	1199	270
Assise	2	2	3	0	1	0	0	2	1	122
Appello del GDP	5	14	12	0	6	0	0	6	7	213

Come si è detto, gli altrimenti definiti GIP vanno rideterminati da 305 in 2322 (totale definiti 2828 – sentenze 506)

Nel precedente programma di gestione, erano stati indicati i seguenti obiettivi con riferimento all'anno giudiziario 1.7.2023-30.6.2024:

Dibattimento:

- Sentenze monocratiche: previste 1200 (tenendo conto apporto GOP per circa 200 sentenze): emesse 1533;
- Sentenze collegiali: previste 48, emesse 73
- Sentenze Corte di Assise: previste 2; emesse 3 (il dato 1 è erroneo, sono state emesse 3 sentenze)

Funzioni GIP GUP

- Procedimenti complessivamente definibili: 3000 al 30.6.2024 di cui:  
Sentenze: previste 420, emesse 506

Altrimenti definiti: previsti 2580, definiti 2322

- Ordinanze applicative di misure cautelari personali (comprese quelle all'esito di convalida di arresto e fermo): previste 160, emesse 193
- Decreti e ordinanze applicative di misure cautelari reali: previste 40, emesse 39 da registro interno cancelleria

Gli obiettivi del precedente programma sono stati complessivamente raggiunti; per il GIP GUP il numero di sentenze è stato superiore allo stimato, mentre il numero di altrimenti definiti risente al ribasso delle problematiche nell'uso di APP. A monte, e per tutte le attività, i dati risentono necessariamente del numero di richieste della Procura della Repubblica.

### Determinazione degli obiettivi di definizione dell'arretrato.

Tabella 2 (al 30.6.2024)

TRIBUNALE DI ASTI

Tab 2 - Stratigrafia delle pendenze

Pendenti al 30/06/2024 distinti per anno di iscrizione

Materia	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Ultradecennali	Totale
GIP/GUP Noti	927	431	417	86	34	119	33	41	21	6	50	2165
Dibattimento Collegiale	31	19	7	2								59
Dibattimento Monocratico	328	398	311	95	38	22	8	4	5			1209
Assise		1										1
Appello del GDP	5	2										7

Alla luce dei dati derivanti dalla stratigrafia delle pendenze, devono formularsi alcune precisazioni, anche in considerazione del fatto che l'ispezione svoltasi proprio nell'estate 2024 ha portato alla verifica dell'esistenza di numerose false pendenze.

Quanto al GIP GUP, i dati sono evidentemente falsati per eccesso e derivano per la maggior parte da false pendenze, in via di risoluzione. Invero, la verifica costante del flusso porta a constatare come i procedimenti vengano evasi in tempi ristretti (basti guardare i dati delle fissazioni delle udienze preliminari e delle celebrazioni delle stesse, nell'arco di due o tre mesi) e non sia possibile la presenza di pendenze così risalenti nel tempo.

Sulla parziale inattendibilità per il GIP della Tabella 2 si richiamano inoltre le medesime criticità già evidenziate per la tabella 3, con riferimento, oltre al tema delle false pendenze, alla inattendibilità di un calcolo che fa decorrere l'ultratriennialità dall'iscrizione di un fascicolo nel registro GIP (che

deriva anche da moltissime richieste meramente incidentali) e non riesce a rilevare soltanto il momento del deposito di una richiesta definitiva.

Quanto al dibattimento, parimenti si sono rilevate false pendenze, successivamente risolte.

Con riferimento alle pendenze ultratriennali, la tabella ne indica zero per collegiali (i 2 pendenti erano già definiti con sentenza non ancora depositata<sup>1</sup>), Riesame e Assise; ne indica 172 per il monocratico (anche se gli iscritti del 2021 pre 30.6.2024 erano effettivamente solo 113). Tale dato, da verifiche interne, si è ridotto al 26.11.2024 a 81.

Analizzando fisicamente i procedimenti che costituiscono il dato del monocratico, all'attualità le effettive pendenze ultratriennali sono pari a 47 processi, tutti fissati per termine istruttorio e definizione tra dicembre 2024 e marzo 2025 (si tratta di processi di scarsa rilevanza, oggetto di riassegnazione a seguito di trasferimenti e/o applicazioni in uscita, assegnati a Giudici onorari; il decorso del tempo non corrisponde a rischio prescrizione essendo i rinvii dovuti a sciopero degli avvocati o istanze degli avvocati per addivenire a definizioni con remissione delle querele, con prescrizione sospesa). Alcuni di essi scontano la sospensione del 2020 per la pandemia.

Gli altri processi che risultano come ultratriennali sono relativi ad imputati irreperibili dei quali sono ancora in corso le ricerche (anche alla luce delle modifiche normative in punto assenza, da gennaio 2023) o ad imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, per il quale il decorso del tempo dipende dall'effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e per i quali il corso della prescrizione è sospeso.

Può quindi dirsi che non si pone alcun problema di ultradecennalità, e che i processi ultratriennali sono in rapida definizione.

L'obiettivo di smaltimento, pertanto, quanto al dibattimento monocratico si individua nella definizione entro il 30.12.2025 dei procedimenti iscritti nel 2022 e, ove esistenti tuttora, nel 2021.

Per l'errore di fondo delle statistiche di cui si è ampiamente detto e che vizia irrimediabilmente l'individuazione delle pendenze GIP per anno di iscrizione [decorso dell'ultratriennalità dall'iscrizione nel registro GIP e non unicamente dal deposito di una richiesta definitiva] non si può seriamente fissare alcun obiettivo legato alla data di iscrizione del procedimento; ma soltanto quello – non quantificabile in termini numerici – di definizione entro 30.12.2025 di tutte le richieste definitive pervenute dal 2022 in avanti.

## **AGGIORNAMENTO DEI DATI AL 31/12/2024**

---

<sup>1</sup> N. 358/21 Tarsitano, dispositivo 3.7.2024, dep. 30.9.24; n. 426/21 Gorgiev e altri, dispositivo 21.5.2024, dep. 25.7.2024

A seguito della verifica della stratigrafia delle pendenze aggiornata al 31.12.2024 (nel frattempo implementata dal secondo semestre 2024), ad integrazione della precedente relazione, limitatamente al punto *cause ultratriennali*, i presidenti della Sezione penale hanno aggiornato la precedente relazione come segue, previo riporto delle tabelle al 31/12:

TRIBUNALE DI ASTI

Tab 2 - Stratigrafia delle pendenze

Pendenti al 30/06/2024 distinti per anni di iscrizione

Materia	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Ultradecennali	Totale
GIP/GUP Noti	927	431	417	86	34	119	33	41	21	6	50	2165
Dibattimento Collegiale	31	19	7	2								59
Dibattimento Monocratico	328	398	311	95	38	22	8	4	5			1209
Assise		1										1
Appello del GDP	5	2										7

pendenti al 31/12/2024 distinti per anni di iscrizione

Materia	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Ultradecennali	Totale
GIP/GUP Noti	968	291	241	18	6	12	1	3	3	0	1	1544
Dibattimento Collegiale	50	9	3									62
Dibattimento Monocratico	732	237	197	57	27	12	5	1	1			1269
Assise	1											1
Appello del GDP	5	1										6

La tabella aggiornata al 31.12.2024 conferma quanto già precedentemente esposto,

Quanto al GIP GUP, si osservava nella precedente parte della presente relazione che *“i dati sono evidentemente falsati per eccesso e derivano per la maggior parte da false pendenze, in via di risoluzione. Invero, la verifica costante del flusso porta a constatare come i procedimenti vengano evasi in tempi ristretti (basti guardare i dati delle fissazioni delle udienze preliminari e delle celebrazioni delle stesse, nell’arco di due o tre mesi) e non sia possibile la presenza di pendenze così risalenti nel tempo. Sulla parziale inattendibilità per il GIP della Tabella 2 si richiamano inoltre le medesime criticità già evidenziate per la tabella 3, con riferimento, oltre al tema delle false pendenze, alla inattendibilità di un calcolo che fa decorrere l’ultratriennialità dall’iscrizione di un fascicolo nel registro GIP (che deriva anche da moltissime richieste meramente incidentali) e non riesce a rilevare soltanto il momento del deposito di una richiesta definitiva”*.

Ora, la stratigrafia al 31.12.2024 conferma l’esistenza di false pendenze per il GIP GUP, che in parte risultano essere state risolte, registrandosi la drastica riduzione del numero dei procedimenti ultratriennali che al 30.6.2024 apparivano (falsamente) pendenti (pur rimanendo ad avviso degli

scriventi inattendibile il dato relativo a pendenze così risalenti, per il quale si è dato mandato alla Cancelleria di eseguire le opportune ulteriori bonifiche).

Quanto al dibattimento collegiale, viene confermata l'assenza di pendenze ultratriennali.

Quanto al dibattimento monocratico, si registra l'importante riduzione delle pendenze ultratriennali (al netto delle sopravvenienze, riferite ai procedimenti iscritti nel secondo semestre 2021), confermandosi così quanto già esposto nella precedente relazione, ossia il fatto che: molti procedimenti sono stati definiti (con sentenza peraltro ancora da depositare, quindi risultano ancora pendenti) o lo saranno nei primi mesi del 2025; la assoluta maggioranza dei processi ultratriennali è relativa a processi con prescrizione sospesa perché a carico di imputati irreperibili per i quali sono in corso ricerche o a carico di imputati già ammessi all'istituto della messa alla prova, per i quali sono in corso i lavori di pubblica utilità; non esiste alcun problema di ultradecennalità ed i processi ultratriennali sono in via di rapida definizione.

Si conferma integralmente quanto esposto nella precedente relazione quanto agli *obiettivi di smaltimento*.

Va evidenziato peraltro, alla luce dell'emanazione del D.M. n. 206 del 27.12.2024, con il quale è stata varata l'entrata in vigore massiccia, con poche deroghe, del deposito telematico obbligatorio per i soggetti interni ed esterni degli atti del procedimento penale, come le elevatissime criticità, enunciate anche nella recente delibera del Consiglio superiore della magistratura, che tale entrata in vigore ha già generato –tanto che è stato già emesso un provvedimento ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. – porteranno indubbiamente, come già si è verificato nell'anno 2024 per le sole archiviazioni, ad ulteriori rallentamenti dell'attività processuale e sicuramente incideranno in negativo sul raggiungimento degli obiettivi.

## **E) RISULTATO ATTESO**

Il calcolo del risultato atteso tiene conto: del limite dei carichi esigibili, della media del quadriennio precedente, dello stato delle risorse (ridotte) e delle carenze di organico, delle criticità di APP per le archiviazioni: aspetti sui quali si rinvia a quanto esposto al paragrafo B) voce "aspetti di rilievo del programma di gestione"; altresì tiene conto dell'apporto dei magistrati onorari e del quasi nullo apporto degli addetti all'ufficio per il processo.

Dibattimento:

- Sentenze monocratiche: 1100 fino al 30.6.2025: 180 per 5 giudici considerati i due presidenti di sezione con esonero uno 50% e l'altro 25%, uguale 900; apporto GOP circa 200 sentenze; apporto Aupp sostanzialmente nullo

- Sentenze collegiali: 48 fino al 30.6.2025 (8 a testa per 6)
- Sentenze Corte di Assise: 2 al 30.6.2025 (1 è stata depositata a luglio, 1 è attesa nel primo semestre 2025).

#### GIP GUP:

- Sentenze 420 (120 per 3,5 giudici stimati, in eccesso, nel periodo)
- Altrimenti definiti 2450 (700 per 3,5 giudici stimati, in eccesso, nel periodo)
- Misure cautelari personali 196 (58 per 3,5 idem)
- Misure cautelari reali 35 (10 per 3,5 idem)

### **F) OBIETTIVI DI QUALITA'**

- 1) Per il miglioramento nelle definizioni del flusso dei processi a citazione diretta, va proseguito l'impegno, già attuato nel corso di tutti l'anno 2024, al buon funzionamento, in ottica deflattiva, dell'udienza "predibattimentale" introdotta agli artt. 554 bis e 554 ter c.p.p.. Sin da subito è stata introdotta la scelta, ora codificata nella Circolare tabelle, di attribuire soltanto ai giudici togati la "competenza" sull'udienza predibattimentale (compresi i Presidenti di Sezione in minore percentuale). I risultati sono stati estremamente positivi, con netta riduzione dell'approdo a dibattimento di processi a citazione diretta.
- 2) E' stato firmato un protocollo con Procura e Avvocati sia per la consultazione del fascicolo del PM anche attraverso l'applicativo TIAP per le udienze predibattimentali sia per la creazione di buone prassi in relazione a tutte le udienze: sia l'udienza predibattimentale che le udienze dibattimentali e le udienze GIP.GUP, in termini di: tempestiva trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica; comunicazione anticipata da parte dei difensori (nei limiti del possibile ovviamente) circa definizioni con riti alternativi; modalità di produzione documentale in dibattimento.
- 3) E' stato elaborato, e continuerà ad esserlo, un calendario delle udienze dibattimentali che tiene conto rigorosamente: per il monocratico, dei giorni dedicati ad "incameramento" (prime udienze dibattimentali per processi provenienti da GUP; prime udienze dibattimentali per processi provenienti da udienza predibattimentale) e dei giorni dedicati esclusivamente ad attività istruttoria; per il collegiale, parimenti dei giorni dedicati ad incameramento e di quelli dedicati ad attività istruttoria. E' prevista la celebrazione dei processi, nell'ambito dei due collegi, in forma sequenziale, onde consentire la celebrazione in tempi contenuti di ogni processo.
- 4) Quanto al GIP-GUP, occorre consolidare gli accordi, già in parte esistenti, per la condivisione dei capi di imputazione e ove possibile la predisposizione di bozza del decreto penale da parte della



Procura e le previsioni per la più celere applicazione del lavoro sostitutivo nei casi di decreto penale di condanna.

- 5) Sono in essere, e saranno seguiti e rafforzati, monitorandone gli esiti, i protocolli Tribunale-Procura-Avvocati, estesi anche all'UEPE, per: definizione dei procedimenti con messa alla prova; applicazione di sanzioni sostitutive della pena detentiva, mentre è in gestazione un protocollo per le sequenze procedurali per i casi di sospensione condizionale della pena subordinata a frequentazione di percorsi di recupero.
- 6) I GOP saranno utilizzati per la celebrazione delle sole udienze dibattimentali in relazione ai soli procedimenti previsti dalla legge e nell'ambito dell'ulteriore elenco di processi delegabili, contenuto nelle Tabelle dell'ufficio; avranno un limitato numero di udienze dibattimentali.
- 7) Con i GOP sarà mantenuto l'ottimo sistema di aggiornamento giurisprudenziale e confronto sulle problematiche sia organizzative che legate a novità legislative e giurisprudenziali, soprattutto con la partecipazione diretta dei GOP alle riunioni di sezione, sia anche con costanti interlocuzioni riservate ai giudici onorari con il Presidente di sezione.
- 8) Si cercherà di migliorare ulteriormente l'Ufficio per il processo, nel tentativo di aumentare l'apporto degli Aupp tuttora presenti, e dei GOP.
- 9) E' costante l'interlocuzione con la Procura della Repubblica, alla luce delle risoluzioni del CSM in materia: attualmente sui numerosissimi problemi applicativi e organizzativi posti dalla riforma del processo penale che cointeressano i due Uffici.
- 10) Si manterrà aperto il dialogo permanente con la Procura e l'Avvocatura, al fine di raggiungere linee condivise per la stipulazione di ulteriori protocolli anche relativi all'organizzazione delle udienze
- 11) E' attuata la videoregistrazione per tutti processi a dibattimento per i quali è prevedibile il possibile mutamento del giudice

### **G) CRITERI DI PRIORITA'**

**Si riportano i criteri di priorità tabellarmente previsti.**

#### **Dibattimento.**

Si applicano, per i ruoli sia monocratico che collegiale, i CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI previsti dall'art. 132 bis disp.att. cpp per i processi collegiali e monocratici, con le integrazioni più oltre indicate per i processi a citazione diretta (udienza predibattimentale), onde si attribuisce priorità nella trattazione:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale;

a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis del codice penale.

Criterio di fissazione dei processi con udienza predibattimentale: sarà applicato il criterio cronologico secondo la data di arrivo degli atti nell'ufficio, salva l'applicazione dei criteri di priorità legale e convenzionale già adottati e di seguito esplicitati con alcune modifiche rispetto ai precedenti, valevoli anche per la calendarizzazione della trattazione dei processi provenienti sia da udienza predibattimentale sia da udienza preliminare e da giudizio immediato:

Criteri di priorità previsti dalla legge (art. 132 bis disp. Att. Cpp):

- processi a carico di imputati sottoposti, con riferimento ai fatti di causa, a misura cautelare (o misura di sicurezza), da considerare in ordine decrescente in ragione della progressiva minore afflittività (custodia in carcere, arresti domiciliari, misure non detentive);

- processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

- processi relativi ai delitti previsti dagli articoli 387 bis, 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 quinquies, 593 ter, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale;

- processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
- processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- processi relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede (con particolare riferimento ai processi per il reato di evasione);
- processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, salva valutazione della non priorità del fatto per cui si procede;
- processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

#### Criteri di priorità convenzionali:

secondo il seguente ordine, da considerare prioritario:

- processi con misure cautelari reali in corso;
- processi per reati in danno di fasce deboli (in particolare, in danno di anziani, minori o incapaci);
- processi per lesioni colpose derivanti da colpa professionale e da violazione della normativa sulla circolazione stradale;
- processi per reati tributari non rientranti *quoad poenam* in quelli già prioritari;
- processi per reati in materia di prevenzione infortuni, ambientali, urbanistici e stradali non rientranti *quoad poenam* in quelli già prioritari;

I ruoli delle udienze predibattimentali verranno tendenzialmente formati con:

una quota di processi che rientrano nelle priorità legali,

una quota che rientrano nelle priorità convenzionali

una quota residua di altri processi, ove il ruolo non risulti già completo con i due precedenti.

Nell'ambito della formazione dei ruoli di udienza, verranno trattati posteriormente i processi relativi a reati commessi prima dell'1.1.2020 per i quali la prescrizione maturi entro un termine che renda altamente improbabile la possibilità di addivenire ad una pronuncia irrevocabile (ragionevolmente identificabili in quelli per i quali la prescrizione maturi in termine scadente nei 18 mesi dalla data della prima udienza predibattimentale o dibattimentale), salvi i processi nei quali:

vi sia stata o vi sia tuttora misura cautelare personale o misura di sicurezza;

in cui residui un rilevante interesse pubblico e sociale all'accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado;

nei quali residui un rilevante interesse economico e/o esistenziale della persona offesa, non altrimenti tutelabile attraverso l'esercizio dell'azione in sede civile;

In ogni caso, dovranno avere priorità nella fissazione e nella celebrazione tutti i processi (collegiali, monocratici e di corte di assise) con imputati sottoposti a misura cautelare; gli altri processi, nell'ambito dei criteri di priorità legale e convenzionale sopra indicati, avranno fissazione e celebrazione postergate.

Ove si rilevi l'impossibilità di trattare tutti i processi a citazione diretta per il numero delle sopravvenienze e la limitazione del numero e dell'orario delle udienze (imposta dalle gravissime carenze di personale di cancelleria, con scopertura nell'ordine del 50%), si prevede, anche in relazione alla circolare sui criteri di priorità e sui flussi concordati di cui alla delibera CSM 11 maggio 2016, che per tutti i procedimenti a citazione diretta diversi da quelli rientranti nei criteri di priorità legale e convenzionale sopra indicati, ove i ruoli risultino già completi in base ai processi prioritari, il Presidente di sezione provveda all'accantonamento della richiesta di data udienza, sino a che non si individuino spazi di fissazione che non determinino la posticipata fissazione dei processi prioritari.

## **GIP-GUP**

### **CRITERI DI PRIORITÀ.**

Si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 132 bis disp. Att. C.p.p. nonché i criteri convenzionali previsti per i processi collegiali e monocratici sopra indicati.

Per dare attuazione al rispetto dei criteri di priorità vi sono sistemi di assegnazione degli affari che, pur nel rispetto dell'automatismo, consentono ai Presidenti di sezione il controllo degli afflussi a dibattimento sia per il rito monocratico che per il collegiale (esame delle richieste data per la citazione diretta; file condiviso di assegnazione per i processi da GUP); sono altresì dedicate alcune udienze ai processi con imputati detenuti o con elevato grado di priorità. Non sono stati adottati sistemi informatici quali Giada2.

## **H) MONITORAGGIO ATTUAZIONE NUOVO PIANO DI GESTIONE**

Il monitoraggio dell'attuazione del programma di gestione è effettuato dai Presidenti di sezione, con verifica trimestrale delle pendenze, dei flussi e delle definizioni, e costante supervisione dell'andamento degli affari.

## **II)PIANO DI GESTIONE PER IL SETTORE CIVILE**

### **A. PARTE GENERALE**

*(Descrizione sintetica della situazione dell'ufficio con particolare riguardo agli aspetti posti a base della formulazione del piano di gestione per l'anno 2025 per i procedimenti civili).*

L'organico della Sezione unica civile, come da tabelle in vigore a seguito della riduzione dell'organico disposta dal Ministero successivamente al riordino della geografia giudiziaria è composto da 11 Magistrati togati + 1 Presidente di Sezione (coperto dal 8.1.2025). Nel periodo in esame (01.07.23-30.06.24), uno dei giudici è rimasto assente in quanto componente della Commissione per il Concorso in Magistratura, il presidente del Tribunale è stato collocato a riposo dall'ottobre 2023 e l'ex presidente di Sezione civile ha svolto funzioni di reggente e coordinatore per il restante periodo 2023/2024.

Sono presenti, all'interno della sezione civile, due giudici addetti alla trattazione delle cause di lavoro e previdenziali, una sola delle quali nominata dal CSM quale Giudice Lavoro a seguito della costituzione di un posto tabellare autonomo per tale posizione e l'altra inserita nella sezione civile, ma con funzioni esclusive in materia di lavoro e cause previdenziali. Gli altri giudici, destinatari tutti, secondo le percentuali infra-specificate di cause di contenzioso ordinario e decreti ingiuntivi, sono suddivisi in c.d. aree tematiche specializzate, più precisamente n. tre all'area commerciale/concorsuale, due all'area esecuzioni, i restanti cinque all'area famiglia/v.g..

Vi sono altresì n. 8 G.O.P. adibiti a funzioni civili. A far tempo dall'aprile 2018 è stato disposto un sistema di affiancamento da parte dei giudici onorari per ciascun magistrato togato del settore civile e, più di recente, anche il settore del lavoro è stato coinvolto nell'impiego dei giudici onorari (delega ai GOP della fase istruttoria più semplice). Con v.t. del 10.11.2023 e 28.03.24 è stata disposta la riorganizzazione del meccanismo di affiancamento dei Giudici onorari della Sezione civile, anche in relazione al nuovo meccanismo stipendiale che li riguarda e alle conseguenti necessari variazioni del sistema delle deleghe. La situazione attuale tabellare delle attività dei G.O.P. civili così delineata e non variata all'attualità è la seguente:

**GHIBERTI Rosemma**

È GOP stabilizzato ed esclusivista. È affiancata a quattro giudici: dott.ri Ombretta Salvetti, Giuseppe Amoroso, Pasquale Perfetti e Sara Pozzetti. Le vengono delegati dalla dott.ssa Pozzetti quale G.E. integralmente le procedure esecutive mobiliari presso terzi, ad eccezione degli accertamenti dell'obbligo del terzo, le procedure esecutive mobiliari presso il debitore nel limite di € 50.000.00 del valore pignorato, opposizioni nella fase cautelare ed i procedimenti ex art. 611 c.p.c.. Le possono

inoltre essere delegati dai dott.ri Salvetti, Amoroso e Perfetti, sino alla decisione, procedimenti di cognizione ordinaria di varia natura (opposizione a decreto ingiuntivo, rapporti contrattuali, divisioni anche endoesecutive, regolamenti di confini, ecc.) nel limite massimo del valore di causa di € 100.000,00, nonché esame dell'interdicendo, assunzione di mezzi istruttori senza limite alcuno e altri procedimenti di volontaria giurisdizione.

MARTINETTO Andrea

È GOP stabilizzato ed esclusivista.

È affiancato ai dott.ri Bottallo e Amoroso, che gli delegano singoli procedimenti ai fini della trattazione, dell'istruttoria e della decisione, alla dott.ssa Lo Bello, che gli delega unicamente l'espletamento di attività istruttoria nei termini di cui al decreto n. 23/2024 e al dott. Perfetti che gli delega i procedimenti relativi agli sfratti ed alle cause di locazione.

Segnatamente quanto agli sfratti l'assegnazione è prevista in tabella, mentre per le cause di locazione il dott. Perfetti con provvedimento dell'11/4/2024 ha disposto, in via generale ed automatica, che tutte le cause iscritte ai sensi degli artt. 447 bis c.p.c. gli siano subito assegnate.

Provvede infine alla emissione di tutti i decreti ingiuntivi conseguenti alle procedure di convalida degli sfratti (664 c.p.c.).

TINIVELLA Anna

Ha sostenuto con esito positivo la prova valutativa in data 14.11.2024.

È affiancata a:

- dott.ssa Bertolino, dalla quale è delegata per gli esami delle amministrazioni di sostegno, nonché giuramenti tutele, curatele ed amministrazioni (con numero finale 1 e 3);
- dott.ssa Antoci, per la quale tratta udienze istruttorie del ruolo di lavoro e previdenza;
- dott.ssa Pozzetti, dalla quale è delegata per il ruolo contenzioso (procedimenti semplificati e ordinari), dall'inizio alla conclusione del procedimento, senza una specifica tipologia (per es. contratti di appalto, pagamento somme, opposizioni a sanzioni amministrative, risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali, etc.). Inoltre, tratta le udienze per gli esami degli interdicendi nei procedimenti di interdizione o di revoca interdizioni/inabilitazioni.

SORGI Salvatore

È GOP stabilizzato e in regime di non esclusività.

È affiancato ai dott.ri Amisano, Bertolino e Amoroso, i quali gli delegano contenzioso civile ordinario (D.ssa P. Amisano); b - esecuzioni immobiliari (D.ssa P. Amisano, Dr. G. Amoroso); c - volontaria giurisdizione, quanto ad istanze e chiusure (D.ssa G. Bertolino).

SANDRI Nicoletta

È GOP stabilizzata e in regime di non esclusività.

È affiancata ai dott.ri Dagna, Bulgarelli, Bertolino, quest'ultima per la sola volontaria giurisdizione. Le sono affidati, con delega estesa anche alla decisione, i procedimenti relativi a diritti di proprietà, usucapione, servitù, altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni, contratti d'opera, di appalto, compravendita, assicurazione contro danni, opposizioni ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81, il cui valore non sia superiore ad euro 100.000,00.

Le sono affidati, con delega unicamente per l'attività istruttoria, procedimenti relativi anche ad altre materie di valore superiore ad euro 100.000,00 e in materia di VG secondo delega generale periodica per i numeri di rg finali 2 e 4.

BARBA Luigia

Ha sostenuto con esito positivo la prova valutativa in data 31.10.2024.

È affiancata, per tutti i fascicoli il cui numero di RGVG finisce per 9 e 0, alla dott.ssa Bertolino fino all'entrata in vigore della Variazione Tabellare di cui al Decreto 05-07/11/2024 n. 23 Protocollo n. 1042/2024 e al Dott. Perfetti dall'entrata in vigore della Variazione Tabellare di cui al Decreto 05-07/11/2024 n. 23 Protocollo n. 1042/2024.

Secondo delega generale periodica.

BUSSI Maria Teresa

È GOP stabilizzata e in regime di non esclusività.

È affiancata alla dott.ssa Bertolino per il contenzioso civile, che le delega singoli procedimenti ai fini della trattazione, dell'istruttoria e della decisione, e per la volontaria giurisdizione quanto alle procedure il cui numero di ruolo termina con 3, 6 ed 8 secondo delega generale periodica.

ROSBOCH Marco

GOP in regime ad oggi non stabilizzato a cottimo.

È affiancato a Carena per il contenzioso civile, che gli delega singoli procedimenti ai fini della trattazione, dell'istruttoria e della decisione. Per la volontaria giurisdizione quanto alle procedure il cui numero di ruolo termina con 5 e 7 secondo delega generale periodica.

## **B. UPP civile**

Nel periodo in considerazione non sono stati presenti stagisti presso il Tribunale di Asti, assenza che, considerato il grave deficit del personale amministrativo (per cui cfr. infra), nonché il numero esiguo degli AUPP presenti in organico nel periodo preso in considerazione ha reso ardua l'attuazione dell'Ufficio del Processo in questo settore. Solo nel mese di luglio 2024 (oltre il periodo in esame), sono entrati in servizio cinque nuovi AUPP nel solo settore civile. Si è colta quindi l'occasione per riorganizzare le modalità di collaborazione degli addetti costituendo gruppi di supporto alle diverse

aree nelle quali è suddivisa la sezione civile con l'obiettivo d'incrementare il tasso di specializzazione degli stessi addetti e favorirne la formazione continua. Il loro impiego si è rivelato particolarmente proficuo nel settore della v.g., anche se non tutti gli addetti hanno un titolo di studio funzionale alla collaborazione all'attività giudiziaria e tutti sono impiegati massicciamente anche per attività di cancelleria, a supporto del personale amministrativo ridotto ai minimi ranghi. Nel periodo in esame, gli addetti UPP hanno dunque continuato ad essere affiancati ai giudici della sezione civile in rapporto in linea di massima di un addetto UPP per due giudici, peraltro dovendo prestare la loro opera anche in cancelleria per 1/3 o metà del loro orario di lavoro.

In varia misura e secondo le rispettive necessità, tutti i giudici hanno impiegato gli addetti UPP loro assegnati in attività di supporto nella redazione di provvedimenti, preparazione udienze e fascicoli. Il concreto supporto degli addetti ha continuato comunque a essere piuttosto debole in rapporto al carico di lavoro complessivo e ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche in ragione delle necessità di formazione degli stessi in vista delle mansioni effettivamente loro affidate che hanno sottratto tempo ed energie ai giudici anche considerato il loro numero esiguo. Due dei nuovi assunti di essi hanno peraltro già dato le dimissioni a dicembre 2024 in quanto assunti in altre Amministrazioni a tempo indeterminato, come da già sperimentato trend del passato di abbandono dell'Ufficio da parte degli AUUPP della prima tornata a favore di impieghi più remunerati ed a tempo indeterminato, sicchè non pare possibile fare molto affidamento sull'attuale assetto dell'Ufficio del Processo nella programmazione del lavoro futuro.

In merito alle risorse informatiche, nel settore civile del tribunale di Asti il ricorso al processo civile telematico è massiccio ed è distribuito in modo pressoché uniforme per quanto riguarda la sua utilizzazione da parte dei magistrati, con l'inevitabile eccezione degli ambiti nei quali il ricorso iniziale allo strumento informatico, come nella volontaria giurisdizione, è spesso limitato dalla natura dell'utenza, estesa a soggetti diversi dagli avvocati. Nel settore civile risultano attivati tutti i servizi telematici ministeriali: SICID (registro cognizione), SIECIC (registro esecuzioni), comunicazioni telematiche, deposito telematico atti di parte, consultazione registri contenzioso civile ed esecuzioni civili immobiliari e concorsuali, accettazione ricevuta telematica;

Tutti i giudici, togati e onorari e tutto il personale di cancelleria accedono al mezzo informatico, e da molti giudici togati e onorari si fa ampio ricorso all'udienza telematica ovvero a quella via teams nei casi consentiti dalla legge.

### **C. DEFINIZIONE DEL CARICO ESIGIBILE**



Con la delibera 12/11/2024 P 20862/24 il CSM, in attuazione dell'art. 37 D.L. 6.11 n. 98 conv. In legge 111/2011 come modif. con legge 17.06.2022 n. 71 ha rideterminato per quest'anno, ex ante, i carichi esigibili nazionali (come già aveva fatto con Delibera 25.10.2023 per il precedente programma di gestione), per cui tale determinazione non è più rimessa al Dirigente dell'Ufficio, se non entro i limiti dei range previsti e/o con motivazione in caso di eventuali discostamenti.

Il carico esigibile rappresenta il valore numerico astratto di definizioni con sentenza o in altro modo che un magistrato professionale addetto in via esclusiva ad un certo ufficio o ad una certa Sezione o macroarea (c.d. magistrato FTE) può sostenere, coniugando produttività e qualità. Nella sua determinazione non viene considerato né l'apporto dei G.O.P. né quello degli AUPP.

In considerazione delle dimensioni e dell'organizzazione di questo Ufficio, medio-piccolo, in cui, come si è già detto, esiste una unica Sezione civile in cui nessun magistrato è addetto in via esclusiva ad una sola macroarea, ma ogni giudice si occupa di una quota del contenzioso ordinario e di quota di una o più materie specialistiche, si conferma il criterio già utilizzato nell'anno passato della **macroarea**, avuto riguardo al rendimento complessivo dei magistrati togati diviso per il numero dei magistrati FTE assegnati alla macroarea di riferimento e nei limiti della percentuale di lavoro afferente a quella macroarea. (Secondo le tab. distrettuali il numero dei magistrati FTE per l'anno 2023/2024 della Sezione civile è 11,075 e la sezione virtuale Capo Ufficio 0,141 per complessivi 11,216, con suddivisione nelle varie macroaree come da Tab.FTE-MACROAREA).

Il ruolo di ciascun giudice andrà scomposto al fine di tener conto del peso proporzionalmente assunto da ciascuna macroarea, rapportando poi la percentuale così individuata al concetto di magistrato *full time equivalent* che sta alla base della determinazione dei carichi esigibili.

Si giunge in tal modo alla seguente ripartizione dei ruoli dei giudici, agli stretti fini del piano di gestione 2025, distinti in base alla materia specialistica, così come valutati e concordati in seno alla riunione di Sezione del 04/12/24:

1. Presidente del Tribunale= 45% procedimenti di famiglia; 10% contenzioso ordinario; 10% volontaria giurisdizione; 35% cognizione sommaria e cautelare;
2. Presidente di Sezione civile con funzioni altresì di giudice addetto all'area esecuzione;=35% contenzioso ordinario; 45% esecuzioni; 10% famiglia; 10% area concorsuale; Giudici addetti all'area fallimentare (3 posti): 50% fallimentare; 35% contenzioso ordinario; 5% procedimenti a cognizione sommaria o cautelare; 5%

volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone;  
5% decreti ingiuntivi;

3. Giudici addetti alle esecuzioni immobiliari (2 posti)= Amisano: 50% esecuzioni;  
30% contenzioso ord; 5% cautelare; 5% v.g.; 5% decreti ingiuntivi; 5% famiglia e  
stato; Amoroso: 45% esecuzioni immobiliari; 35% contenzioso ordinario; 10%  
procedimenti a cognizione sommaria o cautelare; 5% volontaria giurisdizione e  
procedure camerali non in materia di famiglia e persone; 5% decreti ingiuntivi;
4. Giudici addetti all'area famiglia ed area tutelare (complessivamente 5 posti) di cui:  
Rampini: 60% famiglia; 25% cognizione sommaria o cautelare; 5% volontaria  
giurisdizione; 10% contenzioso ordinario (ma solo fino al momento del suo  
insediamento presso il Tribunale di Alessandria);
5. Bulgarelli: 40% famiglia; 40% contenzioso ordinario (incluso bancario), 10%  
cognizione sommaria o cautelare, 5% decreti ingiuntivi; 5% vg no famiglia;
6. Pozzetti: 40% famiglia, 30% contenzioso ordinario, 10% cognizione sommaria o  
cautelare, 15% volontaria giurisdizione; 5% decreti ingiuntivi;
7. Perfetti e Bertolino: 30% vg tutele; 35% famiglia e persone, 25% contenzioso  
ordinario; 5% procedimenti a cognizione sommaria o cautelare; 5% decreti  
ingiuntivi;
8. Giudici addetti all'area lavoro e previdenza sociale (2 posti): 65% lavoro; 30%  
previdenza e assistenza; 5% decreti ingiuntivi;

Si specifica peraltro che l'indicazione del ruolo del Presidente della Sezione civile, all'epoca della riunione della Sezione era virtuale, ed ora effettivo solo dal primo semestre 2025, dal momento che nel periodo in esame il posto era vacante ed il nuovo presidente di Sezione già nominato dal Plenum del CSM, dott. Morbelli, preso possesso a inizio gennaio. Egli è stato comunque interpellato dalla sottoscritta ed ha espresso consenso alle indicazioni qui riportate. Anche la valutazione del "peso" delle varie tipologie di lavoro ascritte alla sottoscritta Presidente è da ritenersi esplorativa, dal momento che il mio insediamento risale solo allo scorso 6/9/24 e dunque l'apporto alla gestione 2024 non vi è stato e occorre ancora sperimentare in concreto l'incidenza dei vari carichi in concreto per il futuro.

Va a questo punto ulteriormente considerato che i carichi esigibili stabiliti dal CSM sono divisi per percentili, calcolati sulla base dei dati trasmessi negli anni scorsi dagli uffici giudiziari presi in considerazione ai fini dell'analisi statistica.

La delibera del CSM indica in particolare i carichi esigibili corrispondenti al primo quartile (25° percentile), alla mediana e al terzo quartile (75° percentile), prevedendo, in un'ottica di semplificazione, che solo l'indicazione di un valore non ricompreso nel range tra il 25° e il 75° percentile appare di per sé meritevole di specifica motivazione in ordine alle ragioni dello scostamento.

Va evidenziato, peraltro, che i dati statistici distrettuali comprendono anche i procedimenti definiti dai giudici onorari di pace, laddove i carichi esigibili elaborati dal CSM riguardano solo i magistrati togati. Ne deriva una discrepanza di cui si terrà conto anche in sede di individuazione del risultato atteso e dell'obiettivo di rendimento dell'ufficio, che per tale ragione corrisponderà a un valore di procedimenti definiti superiore a quello che si otterrebbe sommando i carichi esigibili dei soli magistrati togati, pur sempre osservando il limite previsto dall'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 con riguardo alla produttività di questi ultimi.

Sulla base delle medesime considerazioni e degli elementi disponibili, nel programma di gestione dell'annualità precedente il precedente dirigente aveva ritenuto di fare riferimento, per il contenzioso ordinario, in linea tendenziale e salve le eccezioni *infra* esposte, ai valori della mediana, che apparivano riflettere in modo adeguato la realtà organizzativa dell'ufficio, nonché le caratteristiche e i flussi del contenzioso locale.

Con riferimento alla macroarea del lavoro, era apparso più congruo adottare il 75° percentile per le sentenze, atteso il notevole incremento del contenzioso in materia di pubblico impiego (passato da 101 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1.7.2021/30.6.2022 a 302 sopravvenuti nel periodo 1.7.2022/30.6.2023), avente in parte carattere seriale e normalmente non definibile per sua natura se non con sentenza, di talché era parso ragionevole presumere che la tendenza per il 2024 fosse nel senso di un rilevante abbattimento di tale contenzioso con questa modalità.

Con riferimento alle macroaree del fallimentare e delle esecuzioni immobiliari si era ritenuto di attestarsi su valori corrispondenti al 75° percentile, valorizzando soprattutto i dati sui procedimenti complessivamente definiti nel periodo 1.7.2022/30.6.2023.

Per la macroarea della famiglia era stato considerato che si tratta di un contenzioso difficilmente esitabile con modalità diverse da quelle della sentenza, oltretutto tenendo conto che la recente riforma processuale ha reso pressoché costante l'esito con sentenza, onde per tali affari si attribuivano carichi esigibili del 25° percentile per la voce altrimenti definiti e la mediana per le sentenze.

Per l'allora presidente vicario, nel cui ruolo erano ricompresi gli affari consensuali di famiglia e – quanto alla volontaria giurisdizione – quelli relativi al giudice del registro delle imprese, era stato ritenuto più opportuno stabilire, negli smaltimenti con sentenza di famiglia e in quelli di volontaria giurisdizione, il riferimento al 75° percentile.

Quanto ai decreti ingiuntivi, il dato fornito a livello nazionale (che appariva puramente teorico, ma che risulta indicato in misura fissa) era stato semplicemente applicato nella misura frazionata del carico rispetto al ruolo.

I carichi esigibili erano stati dunque indicati **per il 2024**, come segue:

- a. per i tre giudici addetti all'area fallimentare, per ciascun giudice in 17 sentenze e 66 altrimenti definiti per la macroarea fallimentare, in 44 sentenze e 43 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 7 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, in 9 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone e in 375 decreti ingiuntivi;
- b. per i due giudici addetti alle esecuzioni immobiliari, per ciascun giudice in 188 altrimenti definiti per le esecuzioni immobiliari, in 38 sentenze e 37 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 7 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, in 9 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone e in 375 decreti ingiuntivi;
- c. per i due giudici addetti in misura omologa all'area famiglia, per ciascun giudice in 57 sentenze e 30 altrimenti definiti per la macroarea famiglia stato e capacità delle persone, in 44 sentenze e 43 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 7 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare e in 375 decreti ingiuntivi;
- d. per il giudice addetto alla materia tutelare, in 180 altrimenti definiti per la macroarea tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, in 16 sentenze e 16 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 38 sentenze e 20 altrimenti definiti per la famiglia, stato e capacità delle persone, in 3 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare e in 375 decreti ingiuntivi;
- e. per i giudici del lavoro e della previdenza sociale, per ciascun giudice in 99 sentenze e 63 altrimenti definiti per lavoro, in 40 sentenze e 40 altrimenti definiti per previdenza e assistenza e in 375 decreti ingiuntivi;

quanto al presidente vicario, 5 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione, 25 altrimenti definiti per gli affari sommari e cautelari e, per gli affari di famiglia, 138 per le sentenze e 40 per gli altrimenti definiti;

#### **C.1 PROPOSTA PER IL 2025 PER I CARICHI ESIGIBILI:**


Il carico esigibile per il 2025 viene determinato, nell'ambito dei range disponibili, sulla scorta della valutazione del rendimento medio quadriennale della Sezione, sempre depurato idealmente del lavoro dei G.O.P., e tenuto conto che i dati includono ancora due annualità ricomprese nel periodo di pandemia. Si terrà poi conto del rendimento medio quadriennale complessivo al fine di indicare il risultato atteso, pur con i dovuti aggiustamenti motivati.

L'andamento generale della Sezione civile nel corso degli ultimi quattro anni è descritto dai seguenti dati forniti dall'ufficio statistico del CSM in relazione alla situazione registrata alla data del 30 giugno di ciascun anno, con criteri uniformi.

numero di procedimenti nel periodo preso in considerazione												
	dal		al		inizio	diff. %	iscritti	diff. %	definiti	diff. %	pendenti	diff. %
1	01/07/2020	30/06/2021		8302		9387		8003			8003	
2	01/07/2021	30/06/2022		8019	-3,40	8919	-4,98	9499	+18,69		7439	-7,04
3	01/07/2022	30/06/2023		7444	-7,17	8805	-1,27	8963	-5,64		7286	-2,05
4	01/07/2023	30/06/2024		7244	-0,59	8091	-8,10	7354	-17,95		7981	+9,53


<i>Media dell'ultimo quadriennio 2020-2024 comprensiva di tutti i valori</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>
	8800	8455
<i>Mediana dell'ultimo quadriennio 2020-2024</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Definiti</i>
	8862	8483

### Confronto procedimenti iscritti - definiti nel tempo



\* questo grafico rappresenta il confronto tra i procedimenti iscritti e definiti nel tempo (su base annua). Il tratteggio mostra l'andamento lineare decrescente per gli iscritti nell'anno e non lineare per le definizioni. Si evince un recupero nelle due annualità 'intermedie' e un 'debito' nel primo e quarto anno. L'obiettivo deve essere avere la curva dei definiti in arancione sempre al di sopra della curva degli iscritti in blu.

### Flusso di lavoro nel tempo



\* grafico ad istogramma utile per valutare in modo aggregato i dati.

La spiegazione del trend delle pendenze apparentemente in aumento va tuttavia elaborata sulla scorta dell'analisi dei dati del rendimento dell'ufficio disaggregati per macromaterie.

Sulla scorta dell'elaborato distrettuale si desume un andamento ottimo per la macroarea contenzioso ordinario (in cui le iscrizioni sono calate da 1221 a inizio periodo a 1068 pendenti finali) e per l'area

previdenza (da 207 pendenti iniziati a 191 pendenti finali) un andamento costante di sostanziale “pareggio” per la maggior parte delle altre macroaree.

Fanno apparente eccezione:

- l'area lavoro (488 pendenti finali a fronte di 340 iniziali, ma con ben 727 nuove iscrizioni), per cui va però considerato che si è aggiunto un nuovo filone nel settore del contenzioso del pubblico impiego, in cui è parte il MIUR, di carattere essenzialmente seriale, incomprimibile e a rapido smaltimento, che ha provocato, senza la possibilità di potervi incidere a livello organizzativo, l'aumento esponenziale delle sopravvenienze (727 rispetto ai 568 dell'anno precedente) ma anche degli smaltimenti (da 499 per l'anno scorso a 579 per quest'anno) dato che rivela come il settore lavoro abbia risposto in realtà con prontezza ed efficacia a questo carico aggiuntivo e imprevedibile;
- le esecuzioni mobiliari (399 pendenze iniziali a fronte di 812 pendenze finali, ma con ben 1690 nuovi iscritti), che sono caratterizzate per loro natura da difficile comprimibilità nel numero complessivo e sono state interessate maggiormente dall'approfondirsi della crisi economica, oltre che dalla maggior complessità di disciplina conseguente alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia; al fine di comprendere la ragione del risultato in aumento, va ricordato anche quanto riferito nella sua relazione interna depositata per la relazione per l'Inaugurazione dell'anno giudiziario dalla GOP delegata per tale macroarea, D.ssa Ghiberti, la quale ha evidenziato iniziale difficoltà organizzativa a seguito della recente applicazione dell'art. 492 bis c.p.c. che ha comportato la necessità di inserire nei giorni tabellarmente fissati per le esecuzioni mobiliari presso terzi “ordinari” anche le suddette procedure le quali, tuttavia, seguono un diverso iter processuale nell'indicazione dell'udienza di comparizione delle parti, nonché l'ulteriore complicazione conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia europea sui decreti ingiuntivi non opposti emessi nei confronti dei consumatori, posti a base dei procedimenti espropriativi. Tale situazione ha determinato la necessità di fissare delle udienze straordinarie al fine di contenere il rallentamento nella definizione delle stesse procedure che solitamente vengono decise in una o due udienze, salvo sospensioni in seguito ad opposizioni o ad istanze ex art. 624 bis c.p.c. Dall'inizio dell'anno 2024 si era poi tentato il ricorso al sistema della prenotazione, utilizzando apposita applicazione informatica, delle udienze nelle esecuzioni mobiliari presso terzi

“ordinarie”, sistema che, tuttavia, dopo pochi mesi ha evidenziato uno slittamento temporale eccessivo nella prenotazione stessa, a causa delle “false prenotazioni” ad opera di legali che poi non iscrivevano fascicoli, tale da determinare, su istanza anche del Foro locale, il ripristino del sistema precedentemente adottato con libera fissazione dell’udienza e successivo rinvio d’Ufficio della medesima. Si tratta di considerazioni che da sole giustificano ampiamente il rilievo statistico in oggetto, come anticipato comunque non allarmante e destinato, ad avviso della scrivente, a una nuova contrazione nel prossimo futuro, anche avuto riguardo a quanto si dirà circa le statistiche “reali” della Cancelleria;

- le pendenze in materia di famiglia, stato e capacità delle persone, aumentate (da 373 a 510, a fronte di un apparente calo delle sopravvenienze (da 1189 dell’anno scorso a 1016 di quest’anno) ma al dato non può attribuirsi un valore allo stato significativo, dal momento che il periodo in oggetto abbraccia l’anno di prima integrale applicazione della legge Cartabia, che ha abolito l’udienza presidenziale che consentiva un maggior numero di conciliazioni, trasformando il rito con termini dilatori introduttivi molto più lunghi e maggiori difficoltà di conciliazione, con il corollario dell’accresciuto numero di pendenze, dell’aumento delle sentenze depositate nell’anno (776 a fronte delle 549 dell’anno prima), della diminuzione delle “altre definizioni” (103 a fronte dei 717 dell’anno precedente); una certa confusione è stata altresì determinata dal passaggio dai registri del contenzioso alla v.g. di alcune tipologie di procedure. Gli effetti della riforma Cartabia potranno dunque essere compiutamente valutati soltanto nell’arco di due/tre anni, benché si possa sin d’ora rilevare che, per l’esperienza del tribunale di Asti e in termini di produttività, la novità pare dunque negativa;
  - le pendenze nelle Tutele/Curatele/Amministrazioni di sostegno parrebbero aver registrato un aumento da 3023 a 3159 a fronte della diminuzione delle sopravvenienze (da 919 a 894) si tratta di un dato non corretto (come si spiegherà a seguire) ma comunque neutro, in ogni caso, dovendosi tenere conto della dipendenza degli smaltimenti, nella sostanza, da eventi esterni all’attività del giudice, atteso il collegamento oggettivo fra la durata della procedura e la vita delle persone interessate ed essendo le sopravvenienze plausibilmente relative a procedimenti destinati a rimanere pendenti per molti anni;
- allo scopo di consentire una vigilanza più capillare sulla materia e di cancellare le c.d. false pendenze, con variazione tabellare esecutiva dal 1.2.25 si è provveduto ad aggiungere una seconda posizione tabellare di giudice tutelare; il dato della macroarea



in esame pare peraltro falsato statisticamente dalla scelta, poco comprensibile, dell'Ufficio statistico del C.S.M., di conteggiare le eredità giacenti nell'ambito della macroarea Tutele/Curatele/Amministrazione di sostegno;

- l'aumento delle pendenze dei decreti ingiuntivi (passate da 135 a 214, con un numero di definizioni -1542- inferiori agli ingressi-1621), di per sé non allarmante, è destinato ad essere abbattuto, considerandosi il ritorno in servizio della giudice già fuori ruolo.

Il confronto con i dati di cancelleria estratti al 30/06/2024, così come predisposti per l'Ispezione ministeriali svoltasi a giugno/luglio 2024, si è rivelato quest'anno particolarmente difficile attesa la peculiarità degli accorpamenti di materie effettuati dagli statistici distrettuali nell'ambito delle macroaree (ad es. non si comprende per quale ragione nella macroarea delle tutele/curatele/amministrazioni di sostegno siano state inserite anche le eredità giacenti., statisticamente conteggiate dalle Cancellerie come v.g. non famiglia, né perché dalla materia fallimentare sia stato escluso il procedimento unitario, né le esclusioni indicate). Non è altresì chiaro se sia stato considerato o meno il passaggio dal contenzioso alla v.g. di gran parte della famiglia, a seguito dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia, né pare essersi tenuto conto degli affari di esecuzioni mobiliari, tutele/curatele e amministrazioni di sostegno rimasti iscritti sui registri Sicid separati ancora intestati all'ex Tribunale di Alba accorpato.

E' stato dunque richiesto alla Cancelleria di ricontrollare i dati del rendimento 2024 già trasmessi nelle classiche statistiche dei flussi e comparate e di riaccorparli conformemente alle macroaree individuate nel format CSM, utilizzando i medesimi codici oggetto ministeriali inseriti dagli statistici del CSM in ciascuna macroarea.

Secondo i dati estratti dal Pacchetto Ispettori al 30/06/24, come sopra rielaborati, il rendimento dell'ufficio distinto fra togati e GOP per l'annualità in esame e per macromaterie risulta il seguente:

macroaree	Definiti con sentenza TOGATI al 30/06/2024	definiti con sentenza G.O.P.	altrimenti definiti TOGATI Al 30/06/2024	altrimenti definiti G.O.P.	TOTALE DEFINITI
Contenzioso ordinario	302	85	306	116	809
Lavoro	220	0	361	0	581

Previdenza e Assistenza	177	0	83	0	260
Fallimentare ed altre proc concorsuali	57	0	90	0	147
Esecuzioni immobiliari	0	0	310	0	310
Esecuzioni mobiliari	0	0	24	1219	1243
Famiglia stato e capacità persone	773	0	111	0	884
Tutele, curatele, amm sostegno	0	0	535	1367	1902
VG non in materia di famiglia e persone	1	0	535	1367	1902
VG in materia di impresa	0	0	0	0	0
Procedimenti speciali (a cognizione sommaria e cautelare) esclusi DI	0	0	156	487	643
Decreti ingiuntivi	0	0	1511	165	1676
<b>TOTALE</b>	<b>1530</b>	<b>85</b>	<b>3695</b>	<b>3359</b>	<b>8669</b>

Dal confronto con il kit statistico del CSM si rileva una differenza importante nel numero delle definizioni totali (+1315 definiti secondo il Pacchetto Ispettori rispetto a quanto indicato nel kit CSM-tab. 3) che, avuto anche riguardo alle macroaree in cui si concentrano le discrasie (soprattutto area tutele/curatele ed amministrazioni di sostegno, esecuzioni mobiliari) ed al fatto che le suddette statistiche di Cancellerie erano state ben verificate dagli ispettori ministeriali nel corso dell'Ispezione all'ufficio svoltasi lo scorso giugno/luglio e dunque si ritengono attendibili, si ritiene più probabile

imputare prevalentemente all’ipotesi che l’Ufficio Statistico del CSM abbia omissso di estrarre i dati dell’Ufficio di Alba, già accorpato a quello di Asti, ma che nel Pacchetto Ispettori viene ancora individuato su un registro separato, sul quale gravano i procedimenti delle sopraindicate tipologie apertisi prima dell’accorpamento e non ancora chiusi. Per quanto riguarda inoltre sempre la macroarea tutele/curatele/amministrazioni di sostegno va rilevato altresì che, a seguito dell’Ispezione, erano stati rilevati fascicoli c.d. “dormienti” in quanto non movimentati da oltre un anno, per i quali era stata eseguita una veloce movimentazione con verifica delle “false pendenze” e chiusura dei fascicoli relativi a soggetti risultati deceduti tra marzo e giugno. Tali movimenti non risultavano alle estrazioni statistiche effettuate al 30/06/24 in allora prima dell’Ispezione, ma attualmente sì.


Va altresì precisato che presso il Tribunale di Asti non esistono fascicoli da imputarsi all’Area “Impresa” in quanto la voce dei provvedimenti del Giudice del registro reca codice oggetto rientrante nella v.g. camerale non in materia di persone (38 fascicoli). Inspiegabile appare invece il divario risultante per i decreti ingiuntivi, che sono stati ricontrollati dalla Cancelleria 3 volte, per cui l’errore appare ascrivibile ai conteggi dell’Ufficio statistico C.S.M.

Valutando le definizioni così accertate realmente ed effettuando una semplice sottrazione, risulta che in realtà le pendenze finali ammontano a 6.666 fascicoli (invece che 7981) con una differenza in meno rispetto all’anno prima del 16,47%, cosa che, assumendo la parità di flussi in entrata, sposta radicalmente le superiori valutazioni nei seguenti termini, più coerenti con il coevo dato della diminuzione dei flussi in ingresso a cui si accompagna un conforme numero di minori definizioni:

numero di procedimenti nel periodo preso in considerazione												
	dal		al		inizio	diff. %	iscritti	diff. %	definiti	diff. %	pendenti	diff. %
1	01/07/2020		30/06/2021		8302		9387		8003		8003	
2	01/07/2021		30/06/2022		8019	-3,40	8919	-4,98	9499	+18,69	7439	-7,04
3	01/07/2022		30/06/2023		7444	-7,17	8805	-1,27	8963	-5,64	7286	-2,05
4	01/07/2023		30/06/2024		7244	-0,59	8891	-8,10	8761	-2,23	6666	-16,47


Si ripropongono pertanto i grafici aggiornati secondo i dati di Cancelleria, che a questo punto risultano decisamente più attendibili di quelli del kit statistico del C.S.M.

### Confronto procedimenti iscritti - definiti nel tempo




\* confronto tra i procedimenti iscritti e definiti nel tempo (su base annua – dati aggiornati).

### Flusso di lavoro nel tempo



\* grafico ad istogramma utile per valutare in modo aggregato i dati (dati aggiornati).

### Andamento procedimenti pendenti



All'esito della riunione della Sezione, in base alla valutazione dei dati che precedono, considerato il calo dei flussi in entrata e delle definizioni, con i primi strettamente correlate, si è convenuto all'unanimità, avuto riguardo al riparto del lavoro e delle macroaree come sopra specificato, nonché alla media del rendimento del quadriennio, di rideterminare quali carichi esigibili per il 2025 i seguenti parametri per macroarea:

- a. per il contenzioso ordinario: 25° percentile per le sentenze e 25° percentile per i definiti in altro modo;
- b. Per la materia della famiglia stato e capacità delle persone: 25° percentile per le sentenze, 25° percentile per gli altrimenti definiti;
- c. Per le esecuzioni immobiliari; mediana per altrimenti definiti
- d. Per la macroarea fallimentare e concorsuale: mediana per le sentenze e 25° percentile per gli altrimenti definiti
- e. Per la macroarea procedimenti sommari e cautelari: 25° percentile
- f. Per la macroarea lavoro: 75° percentile sentenze e anche per altrimenti definiti;
- g. Per la macroarea previdenza ed assistenza: mediana per sentenze e mediana per gli altrimenti definiti;
- h. Per le tutele, curatele, amministrazioni di sostegno: mediana per sentenze e altrimenti definiti;
- i. Per la v.g. e procedure camerale non in materia di famiglia e persone: mediana per altrimenti definiti;
- j. Per la v.g. in materia di impresa: mediana per gli altrimenti definiti;
- k. Per i decreti ingiuntivi (in tutte le materie): 25° percentile.

Con riferimento al punto b. (area famiglia) va tuttavia puntualizzato che, stante il peculiare ruolo della sottoscritta Presidente e del futuro presidente di sezione (sino ad ora dell'ex presidente facente funzioni), che prevede l'assunzione del carico della metà di tutti i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, esitanti con sentenze di minor complessità rispetto a quelle contenziose, ma molto più numerose (circa 570 procedimenti complessivamente pervenuti nel periodo in esame) parrebbe più realistico prevedere per tale posizione il 75° percentile per le sentenze in materia di famiglia (ovvero 230 sentenze).

Il parametro scelto, diviso per il valore del FTE nell'ambito della percentuale di macroarea di riferimento, si articola pertanto come segue:

MACROAREA	Sentenza		Altrimenti definiti	
	FTE		FTE	
Contenzioso ordinario	100		88	
Decreti ingiuntivi (in tutte le materie)	0		5604	
Esecuzioni immobiliari	0		226	
Fallimentare	30		70	
Famiglia stato e capacità persone	100		72	
Lavoro	153		174	
Previdenza e Assistenza	135		133	
Procedimenti speciali (a cognizione sommaria e cautelare) esclusi DI	0		60	
Tutele, curatele, ammissioni sostegno	0		400	
Volontaria giurisdizione e procedure camerali	0		175	

non in materia di famiglia e persone		
VG in materia di impresa	0	0

Conseguentemente, i provvedimenti esigibili in numeri in base alla percentuale di adibizione rispetto al FTE si prospettano i seguenti:

- a. quanto alla presidente del Tribunale, considerata la peculiarità del ruolo assunto e l'esonero complessivo del 60% previsto in generale e non con riferimento alle singole macroaree (45% procedimenti di famiglia; 10% contenzioso ordinario; 10% volontaria giurisdizione; 35% cognizione sommaria e cautelare) sono indicati in 17 altrimenti definiti per la v.g., 21 altrimenti definiti per i procedimenti sommari e cautelari; 45 sentenze in materia di famiglia, stato e capacità persone e 32 altrimenti definiti; 10 sentenze per il contenzioso ordinario e 9 altrimenti definiti se si valutano i parametri generali dell'ufficio (115 sentenze in materia di famiglia, stato e capacità secondo 75° percentile abbinato a indice indice FTE);
- b. per il Presidente di sezione, (35% contenzioso ordinario; 45% esecuzioni; 10% famiglia, 10% procedimenti sommari o cautelari) in 35 sentenze e 31 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario in 113 altrimenti definiti per le esecuzioni immobiliari, in 10 sentenze e 7 altrimenti definiti per la famiglia e in 3 sentenze e 6 altrimenti definiti per i procedimenti cautelari o sommari [con la precisazione che l'esonero del 50% opererà dimezzando i dati indicati e richiamato quanto già riferito prima per la Presidente del Tribunale in relazione all'attribuzione della trattazione della metà dei procedimenti familiari congiunti e la miglior coerenza del 75° percentile per le sentenze di questo tipo]
- c. per i tre giudici addetti all'area fallimentare (50% fallimentare; 35% contenzioso ordinario; 5% procedimenti a cognizione sommaria o cautelare; 5% volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone; 5% decreti ingiuntivi), per ciascun giudice in 15 sentenze e 35 altrimenti definiti per la macroarea fallimentare, in 35 sentenze e 31 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 3 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, in 9 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone e in 280 decreti ingiuntivi;

- d. per i due giudici del lavoro e della previdenza sociale, (65% lavoro, 30% previdenza, 5% decreti ingiuntivi) per ciascun giudice 99 sentenze e 113 altrimenti definiti per lavoro, 41 sentenze e 40 altrimenti definiti per previdenza e assistenza, 280 decreti ingiuntivi;
- e. per i due giudici addetti alle esecuzioni immobiliari, quanto la dott.ssa Amisano (50% esecuzioni; 30% contenzioso ord; 5% cautelare; 5% v.g.; 5% decreti ingiuntivi; 5% famiglia e stato) sono indicati in 113 altrimenti definiti per le esecuzioni immobiliari, in 30 sentenze e 26 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 3 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, in 9 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone e in 280 decreti ingiuntivi e quanto al dr. Amoroso (45% esecuzioni immobiliari; 35% contenzioso ordinario; 10% procedimenti a cognizione sommaria o cautelare; 5% volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone; 5% decreti ingiuntivi) sono indicati in 102 altrimenti definiti per le esecuzioni immobiliari, in 35 sentenze e 31 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 6 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, in 9 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone e in 280 decreti ingiuntivi;
- f. per i due giudici addetti alla materia tutelare e famiglia (Perfetti e Bertolino - 30% vg tutele; 35% famiglia e persone, 25% contenzioso ordinario; 5% procedimenti a cognizione sommaria o cautelare; 5% decreti ingiuntivi), sono indicati in 120 altrimenti definiti per la macroarea tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, in 25 sentenze e 22 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 35 sentenze e 25 altrimenti definiti per la famiglia, stato e capacità delle persone, in 3 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare e in 280 decreti ingiuntivi [con la precisazione che l'esonero del 10% di Bertolino riduce del 10% i suoi dati];
- g. Per il giudice Rampini dell'area famiglia (60% famiglia; 25% cognizione sommaria o cautelare; 5% volontaria giurisdizione; 10% contenzioso ordinario) in 10 sentenze e 9 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 60 sentenze e 43 altrimenti definiti per la famiglia, stato e capacità delle persone, in 15 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare e in 9 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione;<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Il dr. Rampini in realtà è stato nominato Presidente del Tribunale di Alessandria con delibera del CSM 8/1/25 quindi risulterà presente in questo ufficio solo per il secondo semestre del 2024 e per una parte del secondo semestre.



- h. Per la giudice Bulgarelli dell'area famiglia (40% famiglia, 40% contenzioso ordinario [incluso bancario], 10% cognizione sommaria o cautelare, 5% decreti ingiuntivi; 5% vg no famiglia) in 40 sentenze e 35 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 40 sentenze e 29 altrimenti definiti per la famiglia, stato e capacità delle persone, in 6 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, in 9 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione e in 280 decreti ingiuntivi;
- i. Per la giudice Pozzetti dell'area famiglia (40% famiglia, 30% contenzioso ordinario, 10% cognizione sommaria o cautelare, 15% volontaria giurisdizione; 5% decreti ingiuntivi) in 30 sentenze e 26 altrimenti definiti per il contenzioso ordinario, in 40 sentenze e 29 altrimenti definiti per la famiglia, stato e capacità delle persone, in 6 altrimenti definiti per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare, in 60 altrimenti definiti per la volontaria giurisdizione [ivi incluse le eredità giacenti] e in 280 decreti ingiuntivi;

Non consta alla sottoscritta che siano pervenuti rilievi da parte del C.S.M. in merito al programma di gestione 2024.

#### **D. ARRETRATO** (raggiungimento obiettivo di smaltimento indicato nel 2024)

- A) Nel documento di accompagnamento del programma di gestione dell'anno scorso, , premessa la valutazione di *“sostanziale irrilevanza del numero di effettive cause ultratriennali esistenti”* e *“della sostanziale impossibilità di incidere sulla durata di alcune di loro”*, l'obiettivo di smaltimento (numero di cause ultratriennali definite entro il 31/12/24) era stato individuato dall'Ufficio (in persona del precedente presidente reggente) come segue: *“mantenimento della sostanziale assenza delle cause ultra triennali, secondo i criteri sopra specificati; a meri fini statistici si può al riguardo ulteriormente specificare, peraltro, che, ove e per quanto necessario per la compilazione del format, l'obbiettivo statistico massimo raggiungibile, potrebbe essere – nei limiti di quanto risulterà possibile e sempre tenuto conto delle considerazioni svolte sulla sostanziale irrilevanza del numero di effettive cause ultra triennali esistenti (come sopra individuate) e della sostanziale impossibilità di incidere sulla durata di alcune di loro, oltre che valutata la capacità di smaltimento dell'ufficio, nonché tenuto conto della sostanziale impossibilità di incidere sulla durata delle procedure esecutive individuali e concorsuali, legate al verificarsi di fattori esterni alla giurisdizione - quello di prevedere, parametrata sulla base dei prospetti statistici distrettuali, la possibile riduzione delle cause ordinarie, sommarie e di volontaria giurisdizione (come sopra individuate) iscritte nel 2020 del 30%, nel 2019 del 60% e anteriormente al 2019 del 70%, nonché la possibile eliminazione*

*delle procedure esecutive individuali e concorsuali del 20% per anno a partire dal 2017 e del 40% di quelle ultra decennali, con gli usuali arrotondamenti all'unità più prossima;*

*B) riduzione delle pendenze complessive quantomeno dei settori civili sopra specificamente esaminati (civile contenzioso, familiare, di lavoro, previdenza e pubblico impiego);*

*C) mantenimento del saldo positivo conseguito fra smaltimenti e sopravvenienze nel settore civile contenzioso e di familiare, e, quanto alle materie di lavoro, previdenza e pubblico impiego la riduzione del saldo negativo fino ai termini della prossimità allo zero.”*

Nel format civile del programma di gestione dell'anno scorso (Sezione prima-B-obiettivo di smaltimento), tuttavia, l'obiettivo di smaltimento (numero di cause ultratriennali definite entro il 31/12/24) era stato individuato con valori numerici non coincidenti con le percentuali di abbattimento arretrato individuate nel documento di accompagnamento, ma riproducenti integralmente, tranne che per la macroarea lavoro, i dati delle pendenze ultratriennali esposti nella Tabella del prospetto CSM delle pendenze al 30/6/23 distinte per anno di iscrizione, probabilmente per errore nell'interpretazione o nella digitazione dei dati da inserire nella tabella del format. Si ritiene dunque di fare riferimento, per la verifica richiesta, al contenuto del documento di accompagnamento 2024.

Al fine di valutare se gli obiettivi di smaltimento ivi esposti siano stati conseguiti sono stati utilizzati i dati trasmessi dall'Ufficio Statistico del C.S.M. per anno di iscrizione al 30/6/2024 (Tab 2) in raffronto con i dati al 30/06/2023 (Tab 1), mentre per l'aggiornamento di verifica al 31/12/2024 verranno utilizzate anche estrazioni tramite Sicid (pacchetto ispettori). (dati ovviamente non ancora disponibili né alla data della riunione di Sezione né al 16/12/2024). Sono state altresì utilizzate relazioni recentemente trasmesse, a seguito di monitoraggio, dai singoli magistrati sullo stato delle eventuali cause ultratriennali pendenti.

Confrontate le pendenze per anno di iscrizione al 30/06/2024 con quelle dell'annualità precedente, ne discende che l'obiettivo di smaltimento è stato raggiunto, già al 30/06/2024, per le seguenti macroaree :lavoro (0 pendenze dal 2020 indietro); previdenza ed assistenza (eliminate le pendenze del 2020 e 2018 come previsto nel precedente programma); esecuzioni mobiliari, parzialmente (residuano 2 cause del 2020, 1 del 2019), famiglia parzialmente (residuano 3 cause del 2020), decreti ingiuntivi; v.g. non in materia di famiglia e persone; non era stato raggiunto, sempre al 30/06/2024, per le seguenti macroaree: fallimentare, esecuzioni immobiliari, contenzioso ordinario, in cui l'arretrato pregiudizievole è stato sì abbattuto, ma non nei termini preventivati.

Valgono, peraltro, le medesime considerazioni generali in tema di procedimenti ultratriennali già espresse per il passato, e cioè che i dati distrettuali vanno depurati delle c.d. false pendenze,

costantemente monitorate, delle cause già assunte a decisione o decise dopo il 30.06.2024, delle cause per cui sia già stata fissata udienza di precisazione conclusioni o discussione entro il 31/12/2024, delle cause di divisione , anche se connesse con quelle ereditarie, che si svolgono su più fasi , di cui la fase esecutiva di eventuale vendita dipende da fattori estranei alla giurisdizione; delle cause tutelari, la cui lunga durata non può dipendere da provvedimenti organizzativi ma dalla vita e condizioni di salute del beneficiario.

**AGGIORNAMENTO DEI DATI DELL'ARRETRATO** (confronto con i prospetti di Cancelleria):

La disamina della situazione delle cause pendenti iscritte prima del 01/07/2020 (per obiettivo di smaltimento dell'anno scorso) come rivista:

Al 30/09/24 le cause ultratriennali indicate nell'obiettivo di smaltimento sono state oggetto di elevato abbattimento nel settore delle esecuzioni immobiliari, per cui può dirsi che al 31/12/24 l'obiettivo 2024 potrà essere raggiunto, non esistono nell'area famiglia, mentre, quanto al contenzioso ordinario ed esecuzioni mobiliari, non vi è stata una sostanziale variazione. La dott.ssa Bulgarelli è poi rientrata in servizio solo a settembre 2024 ed ha ricevuto nella costituzione del ruolo numerose cause già ultratriennali, a lei non imputabili e che sta smaltendo con impegno notevole.

Al 31/12/24 le cause ultratriennali indicate nell'obiettivo di smaltimento sono state oggetto di ancora maggiore abbattimento nel settore delle esecuzioni immobiliari (complessivamente abbattute dalle complessive 549 a settembre a 345 al 31/12, ovvero di circa il 37%), sono diminuite da 58 a 24 nel settore contenzioso ordinario (circa il 58% in meno) , per il settore fallimenti e procedure concorsuali sono scese da 180 a 148 (-17%) , per cui si ritiene che i precedenti obiettivi siano stati conseguiti

Si riportano l'**Indice di Ricambio dell'Ufficio** [definiti/sopravvenuti] o **Clearance Rate** e l'**Indice di Smaltimento** [Definiti /(pendenti iniziali +sopravvenuti)] come trasmessi dall'Ufficio Statistico CSM sulla scorta dei dati che si ritengono errati.

<i>Anno giudiziario</i>		<i>Indice Ricambio Ufficio Clearance Rate- C.R. (definiti/sopravvenuti)</i>	<i>INDICE DI SMALTIMENTO (definiti/(pendenti iniziali + sopravvenuti)</i>
<i>01/07/2020</i>	<i>30/06/2021</i>	<i>1,03</i>	<i>0,55</i>
<i>01/07/2021</i>	<i>30/06/2022</i>	<i>1,07</i>	<i>0,56</i>

<i>01/07/2022</i>	<i>30/06/2023</i>	<i>1,02</i>	<i>0,55</i>
<i>01/07/2023</i>	<i>30/06/2024</i>	<i>0,91</i>	<i>0,48</i>

**Avuto riguardo alle statistiche di Cancelleria i valori corretti appaiono invece i seguenti:**

<i>01/07/2023</i>	<i>30/06/2024</i>	<i>1,07</i>	<i>0,56</i>
-------------------	-------------------	-------------	-------------

Si evidenzia sulla scorta di tali dati che per questa ultima annualità l'ufficio ha in realtà definito un numero di procedimenti inferiore ai flussi in entrata, dipendendo presumibilmente questo dato, oltre che dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha cagionato allungamento dei tempi medi delle definizioni per tutti i tipi di procedimento, in particolare per la famiglia, dalla presenza di cause del tipo di quelle di divisione ed esecuzioni, notoriamente complesse, difficilmente conciliabili ed a carattere c.d. "lungodegente" e dallo "stallo" delle cause di esecuzione mobiliare per le ragioni sopraindicate. Il rallentamento impresso dalla riforma processuale si evince anche dall'aumento della durata media complessiva dei procedimenti civili, nell'ultimo anno, passato da 179 giorni a 208 giorni, per cui però va notato che la durata media delle definizioni con sentenze è invece diminuita (362 gg rispetto ai 405 gg. Del 2022/2023) ed è invece aumentata la durata delle definizioni diverse (135 gg rispetto a 118). Durata media comunque da considerarsi di eccellenza ed ampiamente al di sotto dei limiti rilevanti agli effetti Pinto.

Correlativamente alle difficoltà cagionate dalla riforma Cartabia, il **disposition time** complessivo dell'ufficio, secondo il kit CSM, è passato da gg. 146 dell'ultimo anno a gg. 195, comunque ampiamente al di sotto del triennio rilevante agli effetti Pinto (pur se da verificare alla luce dei dati corretti).

L'obiettivo di definizione dell'arretrato da smaltire entro il 31/12/2025 sulla base delle sopraindicate considerazioni, può essere presuntivamente indicato nelle seguenti percentuali in relazione agli anni di arretrato da abbinare ai numeri che si inseriranno nel format), ovvero:

per lavoro e previdenza: eliminazione totale delle cause iscritte nel 2021;

per area fallimentare, avuto riguardo alle procedure pendenti da più di sei anni, eliminazione del 20% delle ultradecennali, 30% dei procedimenti iscritti nel 2015, 2016, 2017 e 2018;

per esecuzioni immobiliari nel 20% delle cause ultradecennali e iscritte nel 2015, 2016 e 2017, 10% delle cause iscritte nel 2018, 2019, 2020, 5% delle cause iscritte nel 2021;

per esecuzioni mobiliari: il 100% delle cause ultradecennali e iscritte nel 2019, 50% delle cause iscritte nel 2020 e 2021;

per famiglia, stato e capacità persone: l'80% delle cause iscritte nel 2021, essendo state già definite quelle iscritte nel 2020;

Quanto alle v.g. non in materia di famiglia e persone risulta pendente una sola eredità giacente, per cui la definizione non dipende dall'ufficio;

per il contenzioso civile ordinario, il 100% delle cause ultradecennali e iscritte nel 2015/2016/2017, il 30% delle cause iscritte nel 2018, 2019, il 20% delle cause iscritte nel 2020 e nel 2021;

per i procedimenti a cognizione sommaria o cautelare: l'unica pendenza del 2020 risultante dal format è già stata definita.

#### **E. RISULTATO ATTESO (obiettivo di rendimento quantitativo)**

Nel rispetto delle indicazioni inserite nella Circolare sui Carichi esigibili di quest'anno, il "risultato atteso", che ai sensi dell'art. 37 del DL 98/2011 attiene alle definizioni complessive dell'Ufficio nell'anno solare, con specificazione del lavoro dei giudici togati e dei GOP, viene determinato, nel rispetto dei carichi esigibili, avuto riguardo ad un valore leggermente inferiore alla media matematica delle definizioni del quadriennio precedente, considerato il rientro in servizio del giudice prima fuori ruolo, l'avvenuto insediamento della nuova Presidente e il prossimo insediamento del nuovo Presidente della Sezione civile, ma anche il presumibile trasferimento del precedente presidente di Sezione, entrato a far tempo dal gennaio 2023, nell'organico tabellare dei giudici, le percentuali di esonero dal lavoro ordinario attualmente previste (La Mag. Rif D.ssa Bertolino in misura del 10%, il Presidente di Sezione in misura del 50%, il dott. Carena parzialmente esonerato dalle assegnazioni in considerazione della co-assegnazione al dibattimento penale fino ad aprile) nonché l'obiettivo rallentamento impresso a tutto il lavoro giudiziale dall'allungamento di tutti i tempi processuali impresso dalla riforma Cartabia, tramite espressione di un numero fisso e non in percentuale e con distinzione fra sentenze e "altrimenti definiti".

Attesa la tipologia di questo Tribunale (medio-piccolo), la natura promiscua dei ruoli dei magistrati della Sezione civile Unica e la difficoltà di raffronto fra i dati del format distrettuale e quelli di cancelleria, non è possibile distinguere il risultato atteso anche per macroarea.

Si propone pertanto il risultato atteso per l'annualità 2024/2025 nel numero complessivo di **8.000** procedimenti definiti al 30/06/2025 di cui 1520 con sentenza togati e 80 sentenze da parte dei GOP (tot 1600 sentenze) e 3392 con altrimenti definiti da parte dei togati e 3008 con altrimenti definiti da parte dei G.O.P. (per complessivi 6.400 altrimenti definiti).

Non è possibile scomputare quantitativamente il lavoro degli A.U.P.P. per le ragioni sopraindicate, attesa l'inconsistenza dell'apporto al lavoro dei giudici dato dagli AUPP nel periodo in considerazione e, con riferimento al 2025, l'impiego importante di tali forze lavoro in cancelleria volto a supplire alla carenza del personale amministrativo prossima al 50%, con taluni settori scoperti e l'emorragia di addetti cagionata dalla diffusa tendenza ad abbandonare un impiego a tempo determinato e con incerte prospettive a favore di altri impieghi pubblici a carattere indeterminato.

**Naturalmente tale obiettivo, così come quello dell'abbattimento dell'arretrato, è concretamente perseguibile solamente a condizione che le forze in campo e le normative non mutino in senso peggiorativo, laddove, in caso di diminuzione dell'organico dei giudici per trasferimento, ulteriore calo del personale amministrativo, applicazioni ad altri uffici o altro non potrà essere conseguito.**

## **F. OBIETTIVI DI QUALITA'**

Con riferimento al programma di gestione in essere pare opportuno anche quest'anno ribadire la previsione generale e predeterminata (che è già intervenuta presso il tribunale di Asti per tutto il settore contenzioso e sulla quale si intende proseguire) di un meccanismo di utilizzo delle aule di udienza a rotazione settimanale, con l'indicazione per ciascun giudice dell'aula di udienza di pertinenza e di date certe e prevedibili per la tenuta delle stesse udienze, nonché di orari altrettanto prefissati, distinti per mattina e pomeriggio, in modo da concentrare e razionalizzare le udienze e meglio rispondere in questo modo, con la predisposizione di schemi mensili previamente conoscibili che riproducano la rotazione, anche in ottica di trasparenza e prevedibilità, alla domanda di giustizia proveniente dal territorio.

Si intende altresì vigilare sulla fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure concorsuali o esecutive, sulla corretta gestione da parte dei delegati delle eredità giacenti e rafforzare l'effettività e capillarità della vigilanza propria del Giudice tutelare, per cui è stato disposto con VTIES del 6.11.2016 la costituzione di una seconda posizione tabellare.

Sono altresì in corso di studio linee guida per le procedure esecutive allo scopo di sviluppare buone prassi del settore e si continuerà a prevedere riunioni di sezione generali e/o per aree tematiche, al fine dello scambio giurisprudenziale e delle buone prassi.

#### **G. VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'**

Si prevede, per questo programma di gestione, l'obiettivo della trattazione prioritaria (che sarà inserito anche nelle nuove tabelle in lavorazione):

- A) dei procedimenti cautelari e delle cause a carattere "urgente" per l'oggetto della domanda;
- B) delle cause più datate per anno di iscrizione, in attuazione del metodo F.I.F.O (con rispetto della tempistica processuale conforme al criterio dell'equa durata);
- C) di quelle di ordine di protezione contro gli abusi familiari e di violenza domestica;
- D) di quelle concernenti lo stato di filiazione;
- E) Dei procedimenti di lavoro ex art. 441 bis c.p.c.;
- F) delle cause contenziose civili ordinarie/sommarie di valore superiore a 1.000.000 di euro;
- G) delle cause di lavoro e pubblico impiego di valore superiore al 1.000.000 di euro;

#### **H. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI GESTIONE**

Si procederà al monitoraggio dei flussi e del rendimento dell'ufficio con cadenza almeno trimestrale e con verifica semestrale sull'andamento delle cause ultra-triennali e sulla tempestività dei depositi mediante utilizzo di Sicid, del c.d. pacchetto ispettori e, se possibile, del cruscotto del Presidente di Sezione.

Asti 28/01/2025

La Presidente  
dott.ssa Ombretta Salvetti

DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA  
DI PRESIDENZA IN DATA  
28/1/2025  
DANUSSO *[firma]* dott.ssa Laura  
(Funzionario Giudiziario)

